

**PIANO REGOLAZIONE OFFERTA  
DEL PARMIGIANO REGGIANO**

**TRIENNIO 2017 – 2019**

(approvato con Decreto 18 settembre 2017 n. 5320 del  
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali in sostituzione del  
Piano approvato con Decreto 15 dicembre 2016 n. 6762)

**Regolamento applicativo per il funzionamento del  
Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano**



## **Indice**

### **Parte I – Disposizioni generali**

Articolo I-1	Definizioni.	pagina 4
Articolo I-2	Oggetto. Principi. Ambito di applicazione.	pagina 8
Articolo I-3	Comunicazione della iscrizione a Registro. Accettazione da parte dei Produttori. Passaggio a Riserva della QLPR in caso di mancata accettazione entro il termine.	pagina 11
Articolo I-4	Disposizioni inerenti pignoramenti, sequestri e azioni revocatorie.	pagina 17
Articolo I-5	Disposizioni inerenti i criteri di riparto della contribuzione aggiuntiva da parte del Consorzio in ipotesi di conferimenti ad una pluralità di caseifici nell'arco dell'anno.	pagina 19
Articolo I-6	Disposizioni inerenti la applicazione di riduzioni sulla contribuzione aggiuntiva definite da politiche di filiera.	pagina 23

### **Parte II – Il Registro**

Articolo II-1	Il Registro. Gestione del Registro.	pagina 26
Articolo II-2	Determinazione e costituzione delle assegnazioni iniziali di QLPR ai Produttori. Il Principio di continuità del Piano.	pagina 30
Articolo II-3	Oneri di tenuta del Registro	pagina 30

### **Parte III – Regime giuridico delle QLPR**

Articolo III-1	Trasferibilità delle QLPR.	pagina 31
Articolo III-2	Disposizioni specifiche per i trasferimenti di proprietà o la costituzione di diritti reali a titolo oneroso aventi ad oggetto QLPR.	pagina 38
Articolo III-3	Diritto di prelazione in caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di diritti reali a titolo oneroso.	pagina 42
Articolo III-4	Disposizioni specifiche per il trasferimento a tempo determinato di diritti di godimento di natura obbligatoria aventi ad oggetto QLPR.	pagina 47
Articolo III-5	Decadenza dalla titolarità delle QLPR.	pagina 51

Articolo III-6	Assegnazioni di QLPR dalla Riserva.	pagina 54
Articolo III-7	Disposizioni specifiche per aziende agricole alle quali fanno capo più unità tecnico – economiche.	pagina 56
Articolo III-8	Disposizioni specifiche inerenti la assegnazione di QLPR dalla Riserva a seguito di presentazione di Piano di Sviluppo Aziendale. Condizioni per il mantenimento della assegnazione.	pagina 56
<b>Parte IV – Disposizioni finali</b>		
Articolo IV-1	Disposizioni relative ai Regolamenti applicativi	pagina 58
Articolo IV-2	Sospensione della contribuzione aggiuntiva in caso di contenziosi che abbiano ad oggetto la titolarità delle QLPR.	pagina 59
<b>APPENDICE 1 - REGOLAMENTO PIANO PRODUTTIVO</b>		pagina 61
<b>APPENDICE 2 - REQUISITI E REGOLE DI ASSEGNAZIONE PSA 2017-2019 e SCONTO GIOVANI</b>		pagina 75

**REGOLAMENTO APPLICATIVO PER LA COSTITUZIONE  
E IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO QUOTE LATTE  
PARMIGIANO REGGIANO**

><  
**PARTE I**

**Disposizioni generali**

**Articolo I-1 Definizioni.**

Salvo che sia diversamente previsto da specifiche disposizioni del Piano o del Regolamento, le locuzioni di seguito riportate assumono ciascuna, nell'ambito del sistema di regolazione dell'offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2017-2019, il significato a fianco di ciascuna indicato.

- I.1.1 "Comitato Tecnico Operativo":** gruppo di lavoro operativo individuato dalla Commissione Riforme Politiche Istituzionali per lo sviluppo delle proposte tecniche di attuazione del Piano, composto da Consiglieri delegati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
- I.1.2 "Commissione Riforme Politiche Istituzionali":** commissione istituita ai sensi dello statuto consortile, composta dai rappresentanti delle organizzazioni della filiera Parmigiano Reggiano e dai membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
- I.1.3 "Comprensorio":** la zona d'origine del Parmigiano Reggiano, comprendente le Province di Parma, Reggio nell'Emilia, Modena, Bologna alla sinistra idraulica del fiume Reno, Mantova alla destra idraulica del fiume Po.
- I.1.4 "Conferente":** indica il Produttore che conferisce o cede latte idoneo alla trasformazione in Parmigiano Reggiano ad un caseificio, sia esso cooperativo o non cooperativo.
- I.1.5 "Consorzio":** il Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano.
- I.1.6 "Decreto":** il Decreto 18 settembre 2017 n. 5320 con il quale il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha approvato il Piano, Decreto che sostituisce il Decreto 15 dicembre 2016 n. 6762 di approvazione della precedente versione del Piano Regolazione Offerta per il triennio 2017-2019.
- I.1.7 "LLC-anno":** il latte lavorato a Parmigiano Reggiano da un determinato

caseificio in un determinato anno civile.

- I.1.8 "LLCO-anno":** il latte lavorato a Parmigiano Reggiano dai caseifici del Comprensorio in un determinato anno civile.
- I.1.9 "LPR-anno":** latte idoneo alla produzione di Parmigiano Reggiano conferito o comunque ceduto a caseifici della filiera Parmigiano Reggiano in un determinato anno civile.
- I.1.10 "OCQ":** l'Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentante società cooperativa, ente di controllo per la DOP Parmigiano Reggiano in forza del D.M. 13 ottobre 1998 e successivi rinnovi.
- I.1.11 "Piano" o "PRO PR 2017-2019":** il Piano di Regolazione dell'Offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2017-2019 approvato con il Decreto 18 settembre 2017 n. 5320 in sostituzione del Piano 1, approvato con il Decreto 15 dicembre 2016 n. 6762, vincolante, durante il periodo di vigenza, per tutti i produttori del Formaggio Parmigiano Reggiano inseriti nel sistema di controllo della DOP Parmigiano Reggiano.
- I.1.12 "Piano 1":** il Piano di Regolazione dell'Offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2017-2019 approvato con il Decreto 15 dicembre 2016 n. 6762 vincolante, per il periodo di vigenza, dal 1 gennaio 2017 al 19 settembre 2017, per tutti i produttori del Formaggio Parmigiano Reggiano inseriti nel sistema di controllo della DOP Parmigiano Reggiano.
- I.1.13 "Piano Produttivo 2014-2016" o "PRO PR 2014-2016":** il Piano di Regolazione dell'Offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2014-2016 approvato con il Decreto 24 maggio 2014 n. 5623, valido dalla data di pubblicazione del predetto Decreto sino al 31 dicembre 2016.
- I.1.14 "PRC":** punto di riferimento comprensoriale, articolato in due componenti costitutive:
- I.1.14.a "PR-M":** punto di riferimento per i Produttori di Montagna.
- I.1.14.b "PR-P":** punto di riferimento per i Produttori Non di Montagna.
- I.1.15 "Primo Acquirente":** l'operatore economico nei cui confronti il Produttore emette fattura per il corrispettivo del conferimento di latte idoneo alla trasformazione in Parmigiano Reggiano.

- I.1.16 “Primo Regolamento”:** il primo “*Regolamento applicativo per la costituzione e il funzionamento del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano*”, avente natura di regolamento applicativo del PRO PR 2014-2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 26 novembre 2014.
- I.1.17 "Produttore":** l'imprenditore agricolo titolare di allevamento di bestiame bovino vocato alla produzione di latte idoneo alla trasformazione in Parmigiano Reggiano con unità produttiva ubicata all'interno del Comprensorio. In sede di applicazione del Regolamento, il Produttore può essere ascritto a diverse tipologie, distinguendo tra:
- I.1.17.a** Produttore attivo: Produttore iscritto all'OCQ che conferisce latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano;
  - I.1.17.b** Produttore inattivo: Produttore iscritto all'OCQ che ha temporaneamente interrotto il conferimento di latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano;
  - I.1.17.c** Produttore cessato: Produttore che ha cessato la produzione di latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano;
  - I.1.17.d** Produttore richiedente iscrizione: Produttore la cui domanda di iscrizione all'OCQ si trova nella fase istruttoria;
  - I.1.17.e** Produttore proprietario di azienda: Produttore già iscritto all'OCQ che ha affittato a terzi l'azienda o un suo ramo vocato alla produzione di latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano;
  - I.1.17.f** Produttore di Montagna: Produttore la cui unità produttiva, identificata dal Codice ASL, presenti i requisiti per poter essere qualificata “di montagna” ai sensi del Regolamento (CE) 21 novembre 2012 n. 1151/2012, del Regolamento (CE) 11 marzo 2014 n. 665/2014, del Regolamento (CE) 17 maggio 1999 n. 1257/1999 e successive modificazioni;
  - I.1.17.g** Produttore Non di Montagna: Produttori diversi dai Produttori di Montagna.
- I.1.18 "QLC":** la somma delle QLPR delle quali sono titolari i Produttori che

conferiscono, ad un determinato caseificio o comunque ad un Primo Acquirente, latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano.

- I.1.19 "QLC-anno"**: la QLC di un determinato caseificio in un determinato anno.
- I.1.20 "QLPR"**: la Quota Latte Parmigiano Reggiano, bene immateriale che definisce, mediante indicazione numerica espressa in chilogrammi-latte, la quantità di latte bovino destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano sino al raggiungimento della quale, a prescindere dalla compensazione comprensoriale e dalla compensazione di caseificio, è esclusa la sottoposizione a contribuzione aggiuntiva da parte del Consorzio. Le QLPR, in relazione al titolo in forza del quale è stata acquisita la loro proprietà o comunque la loro disponibilità da parte del Produttore, si distinguono in: QLPR trasferibili; QLPR soltanto mungibili (che possono essere utilizzate esclusivamente dal Proprietario e che non possono essere trasferite né in proprietà né in affitto a terzi, salve le ipotesi esplicitamente e tassativamente previste dal Regolamento); QLPR temporaneamente non trasferibili (per le quali sono posti vincoli temporanei alla trasferibilità).
- I.1.21 "QLPR-anno"**: la QLPR detenuta da un singolo Produttore in un determinato anno civile.
- I.1.22 "Registro" o "R-QLPR"**: il registro su base informatica, disciplinato dal Piano, dal Regolamento e, per il periodo precedente l'entrata in vigore del Regolamento, del Primo Regolamento e dal Regolamento 1, nel quale, con efficacia costitutiva: è iscritta la QLPR; sono indicati e conservati i dati iniziali delle QLPR; sono indicati i successivi trasferimenti, temporanei o definitivi, delle QLPR; sono indicati eventuali pignoramenti, sequestri, pegni sulla QLPR; sono annotate, a richiesta, eventuali domande revocatorie; è indicato ogni ulteriore elemento inerente le QLPR definito come rilevante dal Piano, dal Regolamento e da eventuali successivi atti integrativi.
- I.1.23 "Regolamento"**: il presente "*Regolamento applicativo per la costituzione e il funzionamento del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano*", avente natura di regolamento applicativo del Piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

**I.1.24 "Regolamento 1":** il "*Regolamento applicativo per la costituzione e il funzionamento del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano*", avente natura di regolamento applicativo del Piano 1, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e vigente dalla data della sua pubblicazione sino alla data di pubblicazione del Regolamento.

**I.1.25 "Riserva":** quantitativo di QLPR, nella disponibilità del Consorzio, al quale questo attinge per la riassegnazione triennale e per l'attuazione di politiche di filiera, costituito dalle trattenute del 5% sulle compravendite di QLPR, dai quantitativi mediante i quali il Consorzio decide tempo per tempo di alimentarla (nel triennio 2017-2019 complessivamente pari a non più del 2,4% del PRC) e dalle eventuali quantità derivanti dalle decadenze dichiarate ai sensi del Regolamento.

#### **Articolo I-2 Oggetto. Principi. Ambito di applicazione.**

**I.2.1** Il Consorzio tramite il Piano Produttivo 2014-2016 ha istituito, tramite il Piano 1 e il Piano ha confermato, le Quote Latte Parmigiano Reggiano (QLPR), quale strumento di regolazione produttiva, in una prima fase per il triennio 2014-2016, nella fase successiva per il triennio 2017-2019.

Le QLPR, salva l'applicazione di norme di legge imperative, trovano nel Piano, nel Regolamento, negli ulteriori regolamenti applicativi del Piano nonché, *ratione temporis*, nel Piano Produttivo 2014-2016, nel Primo Regolamento, nel Piano 1 e nel Regolamento 1, la fonte esclusiva della loro istituzione, della loro conferma e della disciplina per il funzionamento del sistema che su di esse si basa. Ferma restando la prevalenza delle norme di legge imperative e la applicazione del disposto dell'articolo 1339 codice civile, il Piano prevale, ad ogni effetto, sulle disposizioni eventualmente contrastanti che dovessero essere contenute nel Regolamento o negli ulteriori regolamenti applicativi.

**I.2.2** In applicazione dei canoni di cui all'articolo 1362 e seguenti codice civile, per ogni ipotesi di dubbia interpretazione delle singole disposizioni del Piano o del Regolamento che non sia risolvibile sulla base del senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, trovano



applicazione, quali prioritari criteri ermeneutici, i principi istitutivi del Piano secondo i quali:

**I.2.2.a** i titolari delle QLPR iscritte in Registro sono e rimangono nel tempo i Produttori inseriti nel sistema di controllo, ovverosia gli imprenditori agricoli che effettivamente esercitano il diritto a produrre latte destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano in termini di effettiva mungitura secondo Disciplinare;

**I.2.2.b** l'obiettivo perseguito in via prioritaria attraverso la disciplina del Piano e dei suoi Regolamenti è la connessione tra le QLPR e i Produttori che le mungono effettivamente, impedendo, nel tempo, la creazione di rendite di posizione o l'attuazione di operazioni speculative derivanti dalla mera detenzione di QLPR non connessa all'esercizio di unità aziendali produttive;

**I.2.2.c** in caso di mungitura di latte destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano per una quantità inferiore, nel corso dell'anno civile, alla QLPR mungibile del Produttore quale proprietario o locatario (nella accezione di cui al comma III.4.1 del successivo articolo III-4), la imputazione della produzione alle singole componenti della QLPR mungibile avverrà applicando le seguenti priorità, sino ad esaurimento di ciascuna componente:

**I.2.2.c.1** QLPR attribuita in proprietà al Produttore o da questi acquistata durante il periodo di vigenza del Piano Produttivo 2014-2016;

**I.2.2.c.2** QLPR acquistata in proprietà dal Produttore durante il periodo di vigenza del Piano o del Piano 1;

**I.2.2.c.3** QLPR acquisita in disponibilità sulla base di contratto di affitto;

**I.2.2.c.4** QLPR assegnata al Produttore utilizzando la Riserva di cui al successivo articolo III-6.

**I.2.3** Le QLPR sono un bene, ai sensi dell'articolo 810 codice civile, avente natura di bene immateriale. In quanto bene, le QLPR ne possiedono tutte le

caratteristiche quali, a titolo esemplificativo: (i) l'idoneità ad essere oggetto di diritti soggettivi; (ii) la trasferibilità per contratto o per successione nell'ambito della disciplina prevista dal Piano e dal Regolamento; (iii) l'essere possibile oggetto di prelazione; (iv) l'essere possibile oggetto di pignoramento o sequestro; (v) l'idoneità ad essere costituite in pegno. Le QLPR sono venute e vengono ad esistenza, quale bene immateriale, all'atto della loro prima iscrizione in Registro quali QLPR attribuite ad un determinato Produttore. L'iscrizione in Registro assume, per la QLPR, efficacia costitutiva.

- I.2.4** Ogni e qualsiasi trasferimento o conferimento della proprietà, della titolarità o della disponibilità delle QLPR, al pari di ogni onere, gravame, pegno, sequestro, pignoramento, diritto reale o obbligatorio a gravare sulle QLPR non ha effetto nei confronti del Consorzio, dell'OCQ o dei terzi sino alla data di iscrizione nel Registro del relativo atto di trasferimento, conferimento, sottoposizione a gravame o a diritto.
- I.2.5** Gli atti elencati al comma I.2.4 non hanno effetto riguardo ai terzi che, a qualunque titolo, abbiano acquistato diritti sulle QLPR in base a atto iscritto nel Registro anteriormente alla iscrizione nel Registro degli atti medesimi.
- I.2.6** Eseguita l'iscrizione nel Registro degli atti di cui al comma I.2.4, non può avere effetti, nei confronti di colui che ha iscritto, alcuna iscrizione in Registro di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.
- I.2.7** Il sistema di regolazione produttiva basato sulle QLPR, sul Registro, sul Regolamento nonché, *ratione temporis*, sul Regolamento 1, ha efficacia *erga omnes* per tutti i consorziati della filiera del formaggio Parmigiano Reggiano, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto del Consorzio, e, dunque, per tutti i caseifici produttori del Parmigiano Reggiano DOP e per tutti gli allevatori inseriti nel sistema del Parmigiano Reggiano DOP. L'efficacia coincide con il periodo di validità del Piano di Regolazione Offerta del formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2017- 2019, comprensivo del periodo di validità del Piano 1. Resta ferma la disciplina prevista dal Primo

Regolamento per quanto attiene il periodo di validità del Piano di Regolazione Offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2014-2016.

- I.2.8** Per il triennio 2017-2019 sussiste totale continuità del sistema di regolazione produttiva, basato sulle QLPR e sul Registro, tra il Piano (in uno con il relativo Regolamento) e il precedente Piano 1 (in uno con il relativo Regolamento 1). Le modifiche apportate dal Piano al Piano 1 nonché dal Regolamento al Regolamento 1 incidono sulle singole materie disciplinate nel rispetto del principio *tempus regit actum*, ma non determinano alcuna soluzione di continuità nella efficacia e nella operatività delle QLPR e del Registro, né implicano alcuna riassegnazione o alcun obbligo di specifica comunicazione.

**Articolo I-3 Comunicazione della iscrizione a Registro. Accettazione da parte dei Produttori. Passaggio a Riserva della QLPR in caso di mancata accettazione entro il termine.**

- I.3.1** Il Consorzio provvede a comunicare, per ogni singolo Produttore inserito a sistema, la QLPR attribuitagli, mediante l'iscrizione a Registro, alla data del 31 dicembre 2016, in applicazione di quanto previsto dal Primo Regolamento.
- I.3.2** Ciascun Produttore provvede a trasmettere al Consorzio, personalmente o per il tramite del Caseificio al quale conferisce, la dichiarazione scritta di formale adesione e accettazione della attribuzione di QLPR, redatta utilizzando il modulo denominato "Modello PRO-01.17". Nel caso in cui il Produttore non provveda alla trasmissione al Consorzio, con le modalità di cui al presente articolo I.3, del "Modulo PRO-01.17" di adesione e accettazione della QLPR entro il termine, finale e perentorio, del 31 dicembre 2019 (trentuno dicembre duemiladiciannove), detta omessa trasmissione, in conformità a quanto previsto dal Piano e dal Piano 1, assumerà valenza di rinuncia alla QLPR. Di conseguenza, il Produttore decadrà dalla assegnazione della QLPR e allo stesso Produttore non verrà assegnata, per trascinamento dal Piano 1 e dal Piano, alcuna QLPR a valere in relazione al Piano di Regolazione dell'Offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2020-2022. La

QLPR oggetto di rinuncia e decadenza per effetto della mancata accettazione entro il termine sopra indicato andrà ad alimentare la Riserva.

**I.3.3** Con la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione di cui al precedente comma I.3.2 si avvera una tra le condizioni (quella di cui al capoverso III.1.1.a del comma III.1.1 del successivo articolo III-1) alle quali è subordinata l'efficacia dei trasferimenti, per il periodo successivo al 31 dicembre 2016, della QLPR ai fini della iscrizione a Registro e comunque l'efficacia del trasferimento nei confronti del Consorzio e dei terzi.

**I.3.4** Con la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione di cui al sopraesteso comma I.3.2 il Produttore dichiara, con effetto per lui vincolante, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e in ragione della disciplina vigente al momento della sottoscrizione:

**I.3.4.a** di avere preso integrale visione del Piano 1 o del Piano nonché della disciplina tutta in essi contenuta;

**I.3.4.b** di aver preso visione del Regolamento 1 o del Regolamento nonché della disciplina tutta in essi contenuta e di accettare detti Regolamento 1, Regolamento e disciplina, ad ogni effetto di legge e di contratto consortile;

**I.3.4.c** di avere accertato che la determinazione delle QLPR di cui al Modello PRO-01.17 e comunque di cui ai precedenti comma I.3.1 e I.3.2 è conforme ai criteri previsti dal Piano, dal Piano 1 e dai loro atti applicativi nonché a quanto risultante dal Registro alla data del 31 dicembre 2016 sulla base della applicazione del Piano 2014-2016;

**I.3.4.d** di accettare ad ogni effetto l'attribuzione di QLPR di cui al capoverso I.3.4.c per il periodo 2017-2019 quale attribuzione delle QLPR di propria spettanza, fatto salvo solo e soltanto quanto esplicitato ai capoversi successivi;

**I.3.4.e** di essere pienamente a conoscenza e di accettare, ad ogni effetto: che l'attribuzione della sopraindicata QLPR ha ad oggetto la QLPR risultante a Registro alla data del 31 dicembre 2016 attribuita in

proprietà e di spettanza del Dichiarante sulla base del Piano 2014-2016; che detto quantitativo sarà suscettibile di variazioni esclusivamente in ragione di quanto indicato esplicitamente dal Modello PRO-01.17; che dette variazioni spiegheranno i loro effetti in relazione al periodo 2014-2016 e, per diretta conseguenza, in relazione al periodo 2017-2019;

**I.3.4.f** di essere pienamente a conoscenza e di accettare, ad ogni effetto, che le QLPR derivanti da eventuali riassegnazioni da contribuzione aggiuntiva per l'annata 2016 saranno iscritte a Registro all'esito delle relative determinazioni assunte dai caseifici interessati;

**I.3.4.g** di essere pienamente a conoscenza e di accettare che le QLPR derivanti da eventuali assegnazioni 2016 per Piani di Sviluppo Aziendale non sono comprese nella determinazione delle QLPR di cui al sopraesteso capoverso I.3.4.c e che le stesse saranno iscritte a Registro una volta completate le verifiche documentali afferenti l'istruttoria;

**I.3.4.h** di essere pienamente a conoscenza e di accettare, ad ogni effetto, che, in caso di eventuali discordanze tra il dato quantitativo inerente le QLPR oggetto di comunicazione individuale e il dato quantitativo inerente le QLPR pubblicato sul Registro, prevale il dato pubblicato sul Registro;

**I.3.4.i** di essere pienamente a conoscenza e di accettare, ad ogni effetto, che il dato inerente le QLPR al 31 dicembre 2016 non tiene conto delle eventuali decadenze che fossero maturate nel triennio 2014-2016, decadenze che, una volta dichiarate dal Consorzio, costituiranno oggetto di successivo recepimento a Registro e comunicazione individuale in favore del Produttore;

**I.3.4.j** di essere pienamente a conoscenza e di accettare, ad ogni effetto, che, in relazione al completamento di eventuali verifiche d'ufficio in corso al 31 dicembre 2016, qualora si riscontrassero modifiche dei dati quantitativi inerenti le QLPR ovvero delle condizioni di

trasferibilità delle QLPR pubblicate al 31 dicembre 2016 sul Registro, il Consorzio provvederà alla relativa annotazione a Registro e ne darà puntuale e tempestiva comunicazione al Produttore;

**I.3.4.k** di essere pienamente a conoscenza e di accettare che il Piano e il Piano 1, vigenti tempo per tempo in relazione al triennio 2017-2019, si pongono in completa continuità con le assegnazioni di QLPR iscritte a Registro per ciascun Produttore nel triennio 2014-2016, sì che le QLPR nella titolarità di ciascun Produttore alla data del 31 dicembre 2016 (data di scadenza del Piano 2014-2016) permangono nella titolarità del medesimo Produttore, senza alcuna soluzione di continuità per il periodo successivo al 31 dicembre 2016 e a far data dal 01 gennaio 2017 (data di inizio dell'efficacia del Piano 1, poi seguito dal Piano), salvi gli effetti di quanto evidenziato ai precedenti capoversi e salve le modifiche alla precedente disciplina giuridica previste dal Piano e dal Regolamento per il triennio 2017-2019;

**I.3.4.l** di essere pienamente a conoscenza e di accettare che il quantitativo di QLPR indicato per ciascun Produttore dalla comunicazione di cui al sopraesteso capoverso I.3.4.c, fatta salva la prevalenza dei dati contenuti in Registro e fatta altresì salva ogni sopravvenuta modifica in aumento o in diminuzione derivante dai fatti e dagli atti di cui ai precedenti capoversi, integra, costituisce e rappresenta, con effetto dalle ore 00.00 del giorno 1 gennaio 2017, il quantitativo di QLPR in proprietà del Produttore destinatario della comunicazione, dandosi atto:

**I.1** che l'efficacia nei confronti del Consorzio e tra le Parti di ogni movimentazione o iscrizione a Registro di QLPR successiva al 31 dicembre 2016 (con la sola eccezione dei pignoramenti e delle espropriazioni forzate), è subordinata alla preventiva accettazione delle QLPR da parte del Produttore mediante la

- sottoscrizione e la trasmissione al Consorzio della dichiarazione Modello PRO-01.17;
- I.2** che l'inefficacia di cui al precedente capoverso I.1 sarà garantita tramite attivazione di apposito "blocco" informatico attuato a livello di Registro, blocco che verrà rimosso a seguito del recapito al Consorzio della dichiarazione, di cui al capoverso I.3.4.c, debitamente sottoscritta e compilata;
- I.3** che, a seguito della ricezione della dichiarazione di cui al capoverso I.3.4.c sottoscritta per accettazione da parte del Produttore e su richiesta del medesimo, il Consorzio trasmetterà all'indirizzo di PEC indicato dal Produttore le credenziali di accesso all'area riservata del Registro valide per il periodo 2017-2019;
- I.4** che è prevista, in conformità al Piano 2017-2019, la partecipazione, già contemplata dal Piano 2014-2016, dei Produttori ai costi fissi e variabili sostenuti e da sostenersi da parte del Consorzio per la istituzione e la gestione del Registro;
- I.3.4.m** di essere pienamente a conoscenza e di accettare che ogni dichiarazione resa e ogni documento prodotto a supporto di movimentazioni o assegnazioni con effetto sul periodo 2014-2016 (trasferimenti, deroghe, Piani di sviluppo, dati produttivi ecc.) e, quindi, sulla QLPR oggetto della comunicazione di cui al capoverso I.3.4.c, saranno passibili in qualsiasi momento di ulteriori verifiche e delle eventuali conseguenti rettifiche;
- I.3.4.n** di prestare adesione e di accettare, ad ogni effetto di legge, come vera e reale, l'attribuzione della QLPR, oggetto della comunicazione di cui al capoverso I.3.4.c, con la sottoscrizione del Modulo PRO-01.17 rinunciando ad eccepire alcunché in merito ad essa;
- I.3.4.o** di acconsentire a che il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano acceda incondizionatamente ai dati aziendali contenuti nelle banche dati pubbliche (BDN e SIAN) per ogni e qualsiasi

- adempimento si rendesse necessario o opportuno per la gestione e i controlli previsti dal Piano 1 e dal Piano, nonché per l’attuazione di quanto previsto dai regolamenti attuativi del Piano 1 e del Piano;
- I.3.4.p** di acconsentire a che i dati aziendali inerenti la QLPR tempo per tempo disponibile per il Produttore siano inseriti nella Sezione Pubblica del Registro alle condizioni di accessibilità di volta in volta definite dai regolamenti attuativi del Piano 1 e del Piano;
- I.3.4.q** di acconsentire a che, nel caso di pignoramento di QLPR ovvero di sottoposizione a pegno di QLPR, dell’esistenza del pignoramento o dell’esistenza del pegno sia data notizia nella Sezione Pubblica del Registro;
- I.3.4.r** di acconsentire a che, alla scadenza del Piano 2017-2019, nel caso in cui il successivo Piano di Regolazione dell’Offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP si ponesse in completa continuità con il Piano 2017-2019 per quanto attiene la assegnazione delle quantità di QLPR iscritte a Registro al 31 dicembre 2019 per ciascun Produttore, il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano sia esonerato da ogni comunicazione ai singoli Produttori della quantità di QLPR assegnata e valida per il periodo di efficacia del Piano di Regolazione successivo, facendo fede, ad ogni effetto, quanto risultante dal Registro e dai suoi periodici aggiornamenti (“*Principio di Continuità del Piano*”);
- I.3.4.s** di acconsentire a che il Principio di Continuità del Piano di cui al precedente capoverso, nel ricorrere dei presupposti ivi indicati (ovvero completa continuità con il Piano precedente per quanto attiene la assegnazione delle quantità di QLPR iscritte a Registro), trovi applicazione ad ogni successiva scadenza del Piano di Regolazione, con il conseguente esonero del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano da comunicazioni individuali ai singoli Produttori delle quantità di QLPR assegnate e valide;
- I.3.4.t** di acconsentire e di essere pienamente a conoscenza, ad ogni effetto, del fatto che il Consorzio non accetterà alcuna variazione o modifica apportata dal Dichiarante al modulo a stampa PRO-



01.17 predisposto dal Consorzio e trasmesso al Dichiarante medesimo così come non accetterà qualsivoglia integrazione del contenuto del modulo (con la sola eccezione dei dati identificativi da riportare negli appositi campi dello stesso), sì che ogni eventuale variazione, modifica o integrazione determinerà l'inefficacia della presentazione delle dichiarazioni tutte contenute nel modulo PRO-01.17, anche ai fini dello sblocco delle movimentazioni e iscrizioni a Registro delle QLPR, non essendo idonea a spiegare alcun effetto nei confronti del Consorzio la presentazione di dichiarazioni condizionate o comunque difformi da quanto richiesto dal Consorzio mediante la predisposizione del modulo PRO-01.17;

**I.3.4.u** di obbligarsi in caso di variazioni, al tempestivo aggiornamento della propria posizione anagrafica, tramite comunicazione al Consorzio e modifica diretta, attuata mediante accesso all'area riservata del Registro;

**I.3.4.v** di obbligarsi al pieno ed integrale rispetto delle prescrizioni, indicazioni e direttive contenute nel Piano 2017-2019 e, in particolare, di obbligarsi a provvedere alla corresponsione della contribuzione aggiuntiva che dovesse essere applicata al caseificio presso il quale il Produttore conferisce/cede il latte prodotto in proporzione alla quantità di latte conferita/ceduta in eccesso rispetto alla QLPR ad esso attribuita nell'anno civile di riferimento.

#### **Articolo I-4 Disposizioni inerenti pignoramenti, sequestri e azioni revocatorie.**

**I.4.1** Fermo restando quanto previsto all'articolo I.2, nel caso in cui il Consorzio riceva notificazione, nelle forme di legge (tramite Ufficiale Giudiziario) di atto di pignoramento presso terzi – art. 543 e ss. codice di procedura civile – o di sequestro presso terzi – art. 678 codice di procedura civile – gravante su QLPR, provvederà alla immediata iscrizione a Registro della intervenuta notifica del pignoramento o del sequestro (in qualità di titolare del Registro stesso e non di proprietario della QLPR). Sino alla notifica di un successivo

provvedimento del competente Tribunale che disponga in ordine alle QLPR pignorate o sequestrate, il Consorzio non darà corso ad alcuna successiva iscrizione di trasferimenti di proprietà o di disponibilità della QLPR pignorata o sequestrata.

**I.4.2** Ai sensi dell'articolo 547 codice di procedura civile, il Consorzio, in vista dell'udienza che sarà indicata sull'atto di pignoramento o di sequestro, renderà, seguendo le forme di legge, dichiarazione nella quale preciserà di nulla dovere al Produttore debitore esecutato (non essendo detentore del bene immateriale QLPR in proprietà del debitore esecutato) e darà informazione in ordine alle risultanze del Registro per quanto attiene la QLPR in proprietà del debitore esecutato (quantità, eventuali preliminari iscritti; altri pignoramenti; pegni; ecc.).

**I.4.3** All'atto della ricezione della notifica del pignoramento o del sequestro, ferma l'iscrizione nell'Area Riservata del Registro, verrà data evidenza nella Parte Pubblica del Registro della indisponibilità per il trasferimento di proprietà in favore di terzi della QLPR pignorata o sequestrata, con indicazione in merito alla causale di detta indisponibilità. A coloro che ne facciano esplicita richiesta scritta al Consorzio, documentando la sussistenza di un diritto di credito nei confronti del Produttore proprietario della QLPR che sia sorretto da un titolo esecutivo, sarà consentita la visione degli atti documentali relativi alla presenza di vincoli sulla QLPR che siano nella disponibilità del Consorzio.

**I.4.4** Coloro che abbiano notificato, nelle forme di legge, atto giudiziale mediante il quale sia stata proposta azione revocatoria nei confronti di un atto di disposizione di QLPR, ai sensi dell'articolo 2901 codice civile o degli articoli da 64 a 70 legge fallimentare o di altre analoghe disposizioni, avranno facoltà, ove ne abbiano interesse, di comunicare al Consorzio detta circostanza, allegando copia autentica dell'atto notificato completa della prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica e richiedendone l'annotazione a Registro. Il Consorzio, verificata la completezza e la congruità dei documenti ricevuti, provvederà, in caso di positivo riscontro, alla tempestiva

annotazione a Registro della avvenuta notifica di azione revocatoria in relazione alla QLPR del Produttore convenuto in giudizio. L'annotazione avrà natura di mera pubblicità-notizia, accessibile dagli aventi titolo nella sola Area Riservata del Registro nonché alla controparte in caso di deposito di atto nell'ambito di una procedura funzionale al trasferimento di QLPR. L'annotazione non precluderà, in alcun modo, successive movimentazioni, iscrizioni o annotazioni, né pregiudicherà, di per sé, i diritti acquisiti da terzi in base ad atto iscritto anteriormente o successivamente alla annotazione della domanda sul Registro, assolvendo detta annotazione alla esclusiva funzione di rendere nota la pendenza del giudizio di revocazione, onde consentire ai terzi ogni opportuna valutazione in merito.

**I.4.5** Resta in ogni caso inteso che la QLPR assoggettata a pignoramento o a sequestro non è in alcun modo trasferibile né in proprietà né in affitto per tutto il periodo in cui sarà efficace il pignoramento e potrà essere oggetto di utilizzo, ai fini del calcolo della contribuzione aggiuntiva, da parte del Produttore pignorato, nei soli casi in cui non sia diversamente disposto dal Giudice dell'Esecuzione.

**Articolo I-5 Disposizioni inerenti i criteri di riparto della contribuzione aggiuntiva da parte del Consorzio in ipotesi di conferimenti ad una pluralità di caseifici nell'arco dell'anno.**

**I.5.1** Nel caso in cui il Produttore, nell'arco di ciascun anno civile di durata del Piano e del Piano 1, attui conferimenti, sincronici o diacronici o sia sincronici che diacronici, in favore di più di un caseificio, il Consorzio, laddove accerti una produzione in esubero rispetto alla QLPR della quale il Produttore sia titolare, provvederà ad imputare detta produzione in esubero, ai fini del calcolo della contribuzione aggiuntiva, applicando il criterio proporzionale puro riferito alle quantità complessive di latte conferite a ciascun caseificio nell'arco del medesimo anno civile. Non saranno utilizzati parametri di tipo cronologico o comunque diversi dal criterio proporzionale puro, salvo quanto previsto al comma I.5.2. Ai fini del presente comma e delle disposizioni del Regolamento e del Regolamento 1 che lo richiamano, con la locuzione

"quantità complessive di latte conferite" si intendono solo e soltanto le quantità di latte conferite dal Produttore per la trasformazione ed effettivamente destinate alla trasformazione in Parmigiano Reggiano, mentre restano escluse dal computo le quantità di latte, conferite dai Produttori ai singoli caseifici, che non siano, per ogni e qualsivoglia ragione, effettivamente destinate alla trasformazione in Parmigiano Reggiano.

**I.5.2** Sono consentite deroghe alla applicazione del criterio di cui al comma I.5.1, esclusivamente sulla base di pattuizioni contrattuali intercorse tra il Conferente e la totalità dei singoli caseifici in favore dei quali lo stesso conferisce, comunicate al Consorzio con le modalità di cui al comma I.5.3. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai comma seguenti.

**I.5.3** Le deroghe di cui al comma I.5.2 dovranno essere pattuite per atto scritto in forma contrattuale dal Conferente con la totalità dei caseifici direttamente o indirettamente coinvolti da esse deroghe, eventualmente anche mediante una pluralità di atti. Ogni e qualsiasi pattuizione che intervenga tra il Conferente e la totalità dei caseifici direttamente o indirettamente coinvolti dalle deroghe di cui al presente comma I.5.3 deve essere comunicata al Consorzio. Affinché la comunicazione possa dirsi efficace nei confronti del Consorzio e della totalità delle parti direttamente o indirettamente coinvolte, la stessa dovrà assolvere entrambi i seguenti requisiti: (i) dovrà essere utilizzato esclusivamente, in assenza di possibili alternative, il modulo predisposto dal Consorzio denominato "*Mod.PRO-07. Dichiarazione di Conferimento ai Caseifici*"; (ii) il modulo dovrà indicare, inderogabilmente, il riparto, tra tutti i Caseifici verso i quali verrà indirizzata la produzione lattiera, della totalità della QLPR mungibile nella disponibilità del Produttore dichiarante nel momento in cui la dichiarazione viene resa, non essendo considerate ammissibili indicazioni afferenti soltanto una parte della QLPR mungibile nella disponibilità del Produttore dichiarante nel momento in cui la dichiarazione viene resa. La Dichiarazione "*Mod. PRO-07*" deve essere trasmessa dal Conferente, e soltanto da esso, al Consorzio, inderogabilmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla annata produttiva alla quale la

Dichiarazione si riferisce, annata indicata esplicitamente nell'apposito spazio della Dichiarazione medesima. Resta esclusa qualsivoglia efficacia retroattiva connessa alla presentazione delle Dichiarazioni, nel senso che alle consegne di latte già perfezionate alla data di trasmissione delle medesime Dichiarazioni non troveranno applicazione le deroghe di cui al comma I.5.2. Il Conferente, con la presentazione al Consorzio della documentazione di cui al presente comma I.5.3, assumerà piena e completa responsabilità, sia nei confronti del Consorzio che dei singoli Caseifici in favore dei quali esegue il conferimento:

- I.5.3.a** in ordine alla completezza della documentazione presentata;
- I.5.3.b** in ordine al fatto che le pattuizioni della deroga al criterio di cui al comma I.5.1 siano state stipulate con la totalità dei Caseifici in favore dei quali esso Conferente esegue conferimenti;
- I.5.3.c** in ordine al fatto che, anteriormente all'inizio di futuri conferimenti in favore di un Caseificio diverso rispetto a quelli con i quali la deroga è stata pattuita, esso Conferente acquisirà anche da questo acconcia pattuizione contrattuale in relazione alla condivisione della deroga.

Al fine di evitare o comunque limitare gli errori nella determinazione dei riparti, la presentazione al Consorzio, da parte del Conferente, del "*Mod. PRO-07*" integrerà ad ogni effetto mandato conferito dal Conferente al Consorzio per la trasmissione, da parte di questo, di copia del modulo a ciascun Caseificio indicato come coinvolto dalle pattuizioni di cui ai commi I.5.2 e I.5.3 del presente articolo I.5. Il Caseificio destinatario della trasmissione della Dichiarazione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) decorrente dalla data di ricevimento della Dichiarazione medesima, nel caso ravvisi in essa attestazioni differenti o comunque non congrue rispetto a quanto pattuito e a conoscenza del Caseificio, avrà facoltà di segnalare al Consorzio l'anomalia, indicando, a pena di decadenza, il dato o i dati a proprio avviso corretti e richiedendo la rinnovazione della presentazione della Dichiarazione. Il Consorzio attiverà in tal caso un

percorso di confronto diretto con il Conferente, se del caso in contraddittorio con i Caseifici convenuti, all'esito del quale verranno determinati i dati esatti in conformità ai quali il Conferente presenterà nuova Dichiarazione in sostituzione della precedente. Per contro, in difetto di rilievi da parte dei Caseifici entro il termine perentorio di giorni 15 sopra indicato, i dati contenuti nella Dichiarazione presentata dal Conferente si avranno per condivisi e accettati, senza che il Caseificio nulla possa più eccepire o rilevare in merito. I medesimi criteri e le medesime modalità procedurali varranno per le revoche delle deroghe. Una volta che il contenuto delle Dichiarazioni sia consolidato tra le parti o per assenza di opposizioni o per definizione all'esito del percorso di accertamento sopra descritto, il Consorzio provvederà ad iscrivere la deroga in apposito campo del Registro. Per il rispetto del termine di cui alla prima parte del presente comma I.5.3 varrà la data di deposito della Dichiarazione di cui al medesimo comma I.5.3, fermo restando che la sua eventuale incompletezza non consentirà di ritenere rispettato il termine medesimo.

**I.5.4** La decorrenza e il termine finale di cui all'ultima parte del sopra esteso comma I.5.2 potranno costituire oggetto, in situazioni particolari che dovranno essere valutate caso per caso dal Consorzio, di disciplina derogatoria, fermo restando il rispetto dei principi di cui al comma I.5.3 in ordine al necessario consenso da parte di tutti i caseifici coinvolti.

**I.5.5** Le deroghe di cui al comma I.5.2 potranno essere comunicate al Consorzio oltre che dal Conferente, anche dai Caseifici coinvolti da trasferimenti di conferimenti, ma soltanto:

**I.5.5.a** dal Caseificio che rivesta la qualità di unico primo acquirente del Conferente;

**I.5.5.b** dal Caseificio che sia stato indicato dal Conferente come destinatario di conferimento e, nel contempo, operatore in favore del quale è stata ripartita la QLPR utilizzabile per la produzione da parte del Conferente mediante precedente presentazione al Consorzio, da parte del Conferente medesimo, di un "*Mod. PRO-*

07".

La comunicazione inerente le deroghe deve essere effettuata, da parte del Caseificio in favore del Consorzio, utilizzando, esclusivamente, a pena di inefficacia della comunicazione, il modulo predisposto dal Consorzio denominato "*Mod. PRO-08. Dichiarazione trasferimento QLPR per cessione latte tra Caseifici*". Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma I.5.3 sia per quanto attiene le previsioni di cui al rinvio (ii) della norma predetta, sia per quanto attiene il termine di presentazione della Dichiarazione. Resta esclusa qualsivoglia efficacia retroattiva connessa alla presentazione delle Dichiarazioni, nel senso che alle consegne di latte già perfezionate alla data di trasmissione delle medesime Dichiarazioni non troveranno applicazione le deroghe di cui al comma I.5.2.

**I.5.6** In caso di presentazione di "Mod. PRO-07" ovvero di "Mod. PRO-08" in momento successivo all'intervenuto superamento della QLPR mungibile da parte del Produttore:

**I.5.6.a** nel caso di conferimenti diacronici, ai fini della individuazione della produzione conferita ai diversi caseifici in esubero rispetto alla QLPR mungibile nella disponibilità del Produttore, troverà applicazione l'ordine cronologico di conferimento;

**I.5.6.b** nel caso di conferimento sincronico, ai fini della individuazione della produzione conferita ai diversi caseifici in esubero rispetto alla QLPR mungibile nella disponibilità del Produttore, non troveranno applicazione le deroghe di cui al comma I.5.2.

**Articolo I-6 Disposizioni inerenti la applicazione di riduzioni sulla contribuzione aggiuntiva definite da politiche di filiera.**

**I.6.1** Nel caso in cui, all'esito della compensazione di caseificio, si accerti un conferimento in esubero rispetto alle QLPR delle quali i conferenti al caseificio sono titolari, con il conseguente determinarsi del presupposto per la sottoposizione a contribuzione aggiuntiva da parte del Consorzio, al fine di considerare e meglio valorizzare la specificità delle aree rurali di montagna, anche in relazione agli obiettivi richiamati dal "*considerando (17)*" del

Regolamento (CE) 14 marzo 2012 n. 261/2012, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente comma I.6.1, limitatamente ai Caseifici la cui sede sia ubicata in un Comune dell'area montana come definita ai sensi del Regolamento CE 21 novembre 2012 n. 1151/2012.

**I.6.1.a** Nel caso in cui il Caseificio trasformi esclusivamente latte conferito da Produttori di Montagna, l'importo complessivo della contribuzione aggiuntiva dovuta, in relazione all'esubero dei conferimenti rispetto alle QLPR, viene ridotto di una quota pari al 25% (venticinque per cento) del totale.

**I.6.1.b** Nel caso in cui il Caseificio trasformi soltanto in parte latte conferito da Produttori di Montagna, l'importo della contribuzione aggiuntiva dovuta che sia ascrivibile alla produzione lattiera conferita dai Produttori di Montagna viene ridotto di una quota pari al 25% (venticinque per cento) del totale.

**I.6.1.c** Nel caso in cui il Caseificio trasformi esclusivamente latte conferito da Produttori Non di montagna non si determinerà alcuna riduzione della contribuzione aggiuntiva dovuta.

**I.6.2** I piccoli Caseifici, con produzione inferiore alle 2.000 (duemila) forme/anno, usufruiranno di una riduzione a valere sulla contribuzione aggiuntiva dovuta, riduzione pari al 25% dell'importo totale della contribuzione aggiuntiva che dovrebbe essere applicata al Caseificio sulla base degli ordinari criteri di calcolo previsti dal Piano e, *ratione temporis*, dal Piano 1.

**I.6.3** I Caseifici che trasformino latte conferito da Piccoli Produttori (per tali intendendosi i Produttori titolari di allevamento di bestiame bovino vocato alla produzione di latte idoneo alla trasformazione in Parmigiano Reggiano la cui produzione totale sia inferiore ai 200.000 (duecentomila) kg/anno) usufruiranno di una riduzione a valere sulla contribuzione aggiuntiva dovuta, riduzione calcolata come segue:

**I.6.3.1** verrà calcolata la contribuzione aggiuntiva che dovrebbe essere applicata al Caseificio sulla base degli ordinari criteri di calcolo previsti dal Piano;



- I.6.3.2** all’esito del calcolo della contribuzione aggiuntiva di Caseificio di cui al precedente capoverso I.6.3.1, si imputerà a ciascun Produttore conferente la quota di contribuzione aggiuntiva riferibile alla produzione di sua spettanza;
- I.6.3.3** per i Piccoli Produttori, come sopra definiti, e soltanto per essi, si calolerà l’importo corrispondente al 25% (venticinque per cento) della quota di contribuzione aggiuntiva ad essi imputata all’esito del riparto di cui al precedente capoverso I.6.3.1 (Riduzione del Piccolo Produttore);
- I.6.3.4** la somma delle Riduzioni del Piccolo Produttore ascrivibili a tutti i Piccoli Produttori conferenti nel Caseificio determinerà la riduzione spettante al Caseificio a valere sull’importo di cui al punto I.6.3.1.
- I.6.4** I Caseifici che trasformino latte conferito da giovani produttori di “Primo insediamento”, come definiti al punto 1 dell’Appendice 2- “Requisiti e Regole di Assegnazione PSA 2017-2019 e Sconto Giovani” al presente Regolamento (nel seguito “*Giovani Produttori*”), usufruiranno di una riduzione a valere sulla contribuzione aggiuntiva dovuta, riduzione calcolata come segue:
- I.6.4.1** verrà calcolata la contribuzione aggiuntiva che dovrebbe essere applicata al Caseificio sulla base degli ordinari criteri di calcolo previsti dal Piano;
- I.6.4.2** all’esito del calcolo della contribuzione aggiuntiva di Caseificio di cui al precedente capoverso I.6.4.1, si imputerà a ciascun Produttore conferente la quota di contribuzione aggiuntiva riferibile alla produzione di sua spettanza;
- I.6.4.3** per i Giovani Produttori, come sopra definiti, e soltanto per essi, si calolerà:
- I.6.4.3.1** per il primo anno di attività del Giovane Produttore, l’importo corrispondente al 50% (cinquanta per cento) della quota di contribuzione aggiuntiva ad esso imputata all’esito del riparto di cui al precedente capoverso I.6.4.1

(Riduzione del Giovane Produttore);

**I.6.4.3.2** per il secondo anno di attività del Giovane Produttore, l'importo corrispondente al 30% (trenta per cento) della quota di contribuzione aggiuntiva ad esso imputata all'esito del riparto di cui al precedente capoverso I.6.4.1 (Riduzione del Giovane Produttore);

**I.6.4.3.3** per il terzo anno di attività del Giovane Produttore, l'importo corrispondente al 10% (dieci per cento) della quota di contribuzione aggiuntiva ad esso imputata all'esito del riparto di cui al precedente capoverso I.6.4.1 (Riduzione del Giovane Produttore);

**I.6.3.4** la somma delle Riduzioni del Giovane Produttore di tutti i Giovani Produttori conferenti nel Caseificio determinerà la riduzione spettante al Caseificio a valere sull'importo di cui al capoverso I.6.4.1.

## **PARTE II**

### **Il Registro**

#### **Articolo II-1 Il Registro. Gestione del Registro.**

**II.1.1** Il Consorzio, in forza di quanto previsto dal Piano Produttivo 2014-2016, ha istituito, nell'anno 2014, il Registro delle Quote Latte Parmigiano Reggiano (R-QLPR). In continuità con il Piano Produttivo 2014-2016 e in forza del Piano 1 e del Piano, il Consorzio gestisce il Registro delle Quote Latte Parmigiano Reggiano (R-QLPR), strumento per la costituzione, la conservazione e la gestione del sistema di regolazione produttiva articolato sulle QLPR. Il Registro è basato su un sistema di gestione completamente informatizzato, reso operativo e gestito dal Consorzio.

**II.1.2** Tramite il Registro è istituito un sistema di pubblicità riguardante la posizione particolare di ciascun Produttore in relazione alla titolarità delle QLPR o comunque alla loro disponibilità nonché in relazione alla totalità delle vicende giuridiche opponibili al Consorzio e ai terzi che riguardino dette QLPR. Il Registro è strumento comunque accessibile per tutte le Pubbliche

Amministrazioni che dovessero avere interesse alle informazioni in ordine alle QLPR nell'ambito delle specifiche competenze istituzionali ovvero che dovessero richiedere iscrizioni rilevanti ai sensi dell'articolo I.2 e dell'articolo I.4.

**II.1.3** Nel Registro, ferme restando ulteriori specifiche disposizioni contenute nel Piano, nel Piano 1, nel Piano 2014-2016, nel Regolamento, nel Regolamento 1, nel Primo Regolamento:

**II.1.3.a** sono iscritti, con efficacia costitutiva per quanto attiene la prima iscrizione, le QLPR di spettanza di ciascun Produttore;

**II.1.3.b** sono indicati e conservati i dati iniziali delle QLPR;

**II.1.3.c** sono indicati i dati inerenti i successivi trasferimenti, temporanei o definitivi, delle QLPR;

**II.1.3.d** sono indicati eventuali pignoramenti, sequestri, pegni a gravare sulla QLPR;

**II.1.3.e** sono annotate, a richiesta, eventuali domande revocatorie;

**II.1.3.f** è indicato ogni ulteriore elemento inerente le QLPR definito come rilevante dal Piano, dal Regolamento e da eventuali successivi atti integrativi, nonché, *ratione temporis*, dal Piano 1 e dal Regolamento 1.

**II.1.4** Le modalità per l'utilizzo del portale del Registro ([registro.parmigianoreggiano.it](http://registro.parmigianoreggiano.it)) e dei servizi di supporto, sono comunicate tramite note informative rese disponibili direttamente attraverso lo stesso portale del Registro (sezione “*Comunicazioni*”). Sempre tramite il portale sono forniti i riferimenti per le richieste di chiarimento e verifica delle posizioni in esso presenti. Nel corso del periodo di applicazione del Piano verranno definite, mediante apposite circolari (così come sono state definite nel periodo di applicazione del Piano 1), ulteriori disposizioni esecutive per la migliore operatività, snellezza, accessibilità delle procedure del Registro. Tali disposizioni, oltre che oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del Sito del Consorzio dedicata al Registro, saranno oggetto di informazione diretta agli interessati, nonché oggetto di aggiornamento periodico al Mipaaf

e alle Regioni del comprensorio.

- II.1.5** Al fine di facilitare l'incontro tra Produttori interessati al trasferimento delle QLPR (cedenti e acquirenti) e contribuire alla riduzione dei rischi di operazioni speculative, il Registro rende disponibile una apposita sezione "Cerco/Offro" che può essere utilizzata volontariamente da tutti i soggetti presenti nel Registro.
- II.1.6** Il Registro contiene appositi campi nei quali vengono iscritti eventuali pignoramenti o sequestri e vengono annotate, su richiesta, eventuali azioni revocatorie che abbiano ad oggetto le QLPR. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo I.4. L'omessa notificazione al Consorzio degli atti necessari affinché il Consorzio medesimo possa procedere all'iscrizione del pignoramento o del sequestro, determina l'inopponibilità, sia nei confronti del Consorzio che dei terzi, del medesimo pignoramento o sequestro.
- II.1.7** Il Registro contiene apposito campo nel quale è possibile iscrivere eventuale pegno avente ad oggetto la QLPR o parte di essa. L'omessa trasmissione dell'atto di pegno al Consorzio, nelle forme e con le modalità determinate dagli strumenti di cui al comma II.1.4 del presente articolo II.1, determina l'inopponibilità, sia nei confronti del Consorzio che dei terzi, del pegno.
- II.1.8** Per ogni richiesta di iscrizione o annotazione a Registro il funzionario delegato del Consorzio, previo pagamento del corrispettivo di cui al comma II.3.2, rilascia apposita ricevuta contenente data e ora di ricezione della richiesta, codice identificativo della pratica e nominativo del o dei richiedenti, elenco dei documenti acquisiti ai fini dell'istruttoria, sintetica indicazione della natura dell'atto in relazione al quale è formulata la richiesta, eventuali note informative in ordine alla presenza di vincoli sulla QLPR. La ricevuta di cui al presente comma II.1.8 rappresenta il solo elemento probatorio valido nei rapporti tra il richiedente e il Consorzio per quanto attiene la data e l'ora di ricezione della richiesta nonché per quanto attiene gli ulteriori elementi in essa contenuti. Il Consorzio, ricevuta la richiesta, svolge con sollecitudine, indicativamente entro i successivi 15 giorni e nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, ogni opportuno accertamento e verifica, dando

applicazione al Piano e al Regolamento (così come, *ratione temporis*, al Piano 1 e al Regolamento 1), in ordine alla completezza della documentazione e alla sussistenza dei presupposti per procedere alla iscrizione o annotazione. In ipotesi di esito positivo della verifica, il Consorzio procede alla iscrizione o alla annotazione richiesta, dandone notizia agli interessati. In ipotesi di esito negativo della verifica, il Consorzio provvede a darne tempestiva comunicazione al richiedente, esplicitando le ragioni del diniego.

**II.1.9** Le richieste di chiarimenti e i quesiti indirizzati al Consorzio in merito all'applicazione del Regolamento e alle procedure inerenti il Registro dovranno essere formulati per iscritto, in modo sintetico e chiaro, nel caso in cui si intenda ottenere dal Consorzio un riscontro per iscritto avente rilievo nell'ambito dei rapporti tra il richiedente e il Consorzio medesimo. Saranno privi di efficacia, a questi fini, sia richieste che eventuali risposte che siano formulate con mezzo diverso dall'atto scritto.

**II.1.10** Le richieste di iscrizione o annotazione a Registro dovranno essere corredate della necessaria documentazione a supporto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, dal Regolamento 1 e dalle specifiche comunicazioni tempo per tempo rese pubbliche dal Consorzio nonché in conformità a quanto richiesto dai funzionari delegati del Consorzio in ragione di eventuali specificità proprie delle richieste. Fermo restando quanto sopra, è comunque necessario, a corredo della richiesta di iscrizione o annotazione, produrre al Consorzio i seguenti documenti: documenti di identità in corso di validità dei richiedenti e contraenti; visura CCIAA – Registro Imprese in caso di società; copia della o delle procure eventualmente necessarie; attestazione rilasciata dal Caseificio in ordine al corretto esperimento del procedimento di prelazione (ove previsto); attestazione rilasciata dal Caseificio in ordine al latte munto nel periodo rilevante (in caso di trasferimenti con efficacia in corso d'anno); triplice copia degli atti contrattuali dei quali si chiede l'iscrizione, non sottoscritta, dovendo avvenire la sottoscrizione alla presenza del funzionario delegato del Consorzio (in alternativa a questi ultimi documenti, copia autentica del contratto stipulato per atto pubblico o scrittura

privata autenticata).

**Articolo II-2 Determinazione e costituzione delle assegnazioni iniziali di QLPR ai Produttori. Il Principio di continuità del Piano.**

- II.2.1** Per ciò che attiene la determinazione dei criteri di assegnazione iniziale delle QLPR mediante l'iscrizione, con efficacia costitutiva, a Registro, si rinvia a quanto contenuto nel Piano Produttivo 2014-2016, nel Primo Regolamento e nel Regolamento 1, a tal fine da aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.
- II.2.2** Il Piano persegue l'obiettivo di assicurare, per quanto possibile e nei limiti definiti dal Piano medesimo e dal Regolamento, continuità alle assegnazioni di QLPR, nonché ai principi e alle condizioni di applicazione delle QLPR e del relativo Registro, così come definiti dal Piano Produttivo 2014-2016, dal Primo Regolamento, dal Regolamento 1 (Principio di Continuità del Piano).
- II.2.3** In applicazione del Principio di Continuità del Piano, il Consorzio è esonerato, in occasione dell'entrata in vigore di un nuovo Piano Produttivo, dal procedere a comunicazioni individuali generalizzate della quantità di QLPR assegnate a ciascun singolo Produttore e ciò sino a quando non si determineranno elementi di discontinuità nella assegnazione delle QLPR rispetto al Piano Produttivo 2014-2016, al Piano 1 e al Piano.

**Articolo II-3 Oneri di tenuta del Registro.**

- II.3.1** Agli oneri per la tenuta del Registro da parte del Consorzio ciascun allevatore inserito all'interno del sistema di certificazione della DOP Parmigiano Reggiano contribuisce mediante versamento di una quota su base annua pari a 1 centesimo di euro per quintale di latte. Tale importo viene fatturato ai Caseifici che lo versano per conto degli allevatori, in relazione al quantitativo di latte trasformato in Parmigiano Reggiano nell'anno precedente. L'importo viene fatturato in unica soluzione appena noti i dati consuntivi di lavorazione dell'anno precedente.
- II.3.2** Per ciascuna richiesta di iscrizione o annotazione a Registro di contratti o comunque di atti di qualsiasi natura (dichiarazioni di successione, conferimenti in società, azioni revocatorie ecc.) che abbiano ad oggetto

QLPR, il o i richiedenti dovranno provvedere al pagamento di un corrispettivo (c.d. “tariffa pratica”) determinato, in relazione alla natura dell'atto la cui iscrizione o annotazione si richiede, sulla base del dettaglio seguente:

- euro 100,00 (cento) per le pratiche di pegno e di estinzione di pegno;
- euro 200,00 (cento) per le pratiche di trasferimento temporaneo;
- euro 300,00 (trecento) per i trasferimenti definitivi di proprietà (incluse successioni, conferimenti in società, azioni revocatorie).

Tale importo è comprensivo di iva e viene fatturato a titolo di “prestazione di servizio”. Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto della richiesta presso il Consorzio (in contanti, tramite assegno o a mezzo bonifico bancario). L'effettuazione del pagamento è condizione per la attivazione, da parte del Consorzio, delle procedure e degli accertamenti prodromici alla iscrizione degli atti a Registro. Nel caso in cui emergano, all'esito dell'istruttoria svolta dal Consorzio, elementi ostativi alla iscrizione a Registro, il richiedente l'iscrizione non avrà titolo alcuno per la ripetizione delle somme corrisposte al Consorzio, integrando la "tariffa pratica" il corrispettivo per l'attività istruttoria demandata al Consorzio.

### **PARTE III**

#### **Regime giuridico delle QLPR**

##### **Articolo III-1 Trasferibilità delle QLPR.**

**III.1.1** Le QLPR, in ragione della loro natura di beni immateriali, possono, in linea generale e salvo quanto previsto al comma III.1.9, essere trasferite o conferite, possono costituire oggetto di diritti reali o obbligatori, possono essere gravate da oneri e diritti in favore di terzi, il tutto nei limiti previsti dalle norme di legge imperative, dal Piano e dal Regolamento nonché, ratione temporis, dal Piano 1 e dal Regolamento 1. L'efficacia del trasferimento ai fini dell'iscrizione a Registro e comunque l'efficacia del trasferimento nei confronti del Consorzio e dei terzi è subordinata all'avverarsi delle condizioni di cui ai capoversi seguenti.

**III.1.1.a** Accettazione da parte del Produttore, mediante trasmissione al

Consorzio della relativa dichiarazione rilasciata sull'apposito modulo, del quantitativo di QLPR pubblicato a Registro, ai sensi, del comma I-3.2 del sopraesteso articolo I-3.

**III.1.1.b** Integrale pagamento della contribuzione aggiuntiva maturata in applicazione dei Piani Produttivi per la quota di contribuzione posta a carico del Produttore dal Caseificio. Affinché il Produttore interessato possa determinare autonomamente l'avverarsi della condizione di cui al presente capoverso III.1.1.b, nel caso in cui (e soltanto in questo caso) il Caseificio (o i Caseifici) al quale il Produttore ha conferito nel periodo di Vigenza dei Piani Produttivi sia inadempiente nei confronti del Consorzio per il pagamento della contribuzione aggiuntiva, il Consorzio, previa messa in mora del Caseificio e nel permanere dell'inadempimento, provvederà a comunicare la circostanza al Produttore, indicandogli l'importo posto a suo carico dal Caseificio. Il Produttore avrà facoltà, in tal caso, di provvedere al pagamento direttamente in favore del Consorzio della quota di contribuzione aggiuntiva posta a suo carico, con diritto di surroga nella posizione del Consorzio per il recupero della somma nel caso in cui avesse già, in precedenza, provveduto al pagamento in favore del Caseificio della quota di contribuzione aggiuntiva posta a suo carico. Per quanto non previsto dal presente capoverso III.1.1.b trova applicazione la disciplina di cui alla Appendice 1 al presente Regolamento.

**III.1.1.c** Regolarità delle dichiarazioni inerenti i conferimenti di latte da parte del Caseificio (o dei Caseifici) in favore del quale (o dei quali) il Produttore abbia assunto la qualità di Conferente. Affinché il Produttore interessato possa determinare autonomamente l'avverarsi della condizione di cui al presente capoverso III.1.1.c in ipotesi di inadempimento da parte del Caseificio (o dei Caseifici) all'obbligo di procedere a corretta e tempestiva dichiarazione in ordine ai conferimenti ricevuti, il Consorzio provvederà a dare



tempestiva comunicazione ai singoli Produttori delle irregolarità accertate nelle dichiarazioni di conferimento da parte del Caseificio inadempiente. Il Produttore, in tal caso, avrà facoltà di determinare l'avveramento della condizione di cui al presente capoverso III.1.1.c comunicando direttamente al Consorzio, attraverso dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, i quantitativi di latte da esso produttore conferiti al Caseificio (o ai Caseifici) inadempiente all'obbligo di dichiarazione.

La condizione sospensiva di cui al presente comma III.1.1 si considererà avverata quando la totalità delle condizioni di cui ai capoversi III.1.1.a, III.1.1.b e III.1.1.c sarà avverata sia nei confronti del Produttore Cedente, sia nei confronti del Produttore Acquirente, per quest'ultimo nel caso in cui ne sussistano i presupposti (ovverosia, che fosse titolare di QLPR e che avesse conferito in Caseificio anche in momento precedente il trasferimento in suo favore delle QLPR oggetto della disciplina di cui al presente comma III.1.1).

**III.1.2** Nei limiti di cui al comma III.1.1 i trasferimenti, i conferimenti, la costituzione di diritti, la apposizione di oneri possono essere previsti o possono determinarsi, in via esemplificativa, a titolo definitivo, a tempo determinato, a titolo oneroso, a titolo gratuito, per successione a titolo particolare, per successione a titolo universale, per conferimento in società di persone o in società di capitali.

**III.1.3** Le QLPR, in quanto beni immateriali, possono essere oggetto di pegno e possono essere sottoposte a sequestro o a pignoramento. Il pegno, il pignoramento o il sequestro delle QLPR, ai fini della opponibilità ai terzi e al Consorzio, dovranno risultare da apposita iscrizione in Registro, secondo le procedure definite ai sensi dei comma II.1.6 e II.1.7 dell'articolo II-1 nonché ai sensi dell'articolo I.4.

**III.1.4** Ai trasferimenti mortis causa delle QLPR trovano applicazione, senza ulteriori limiti, le disposizioni in materia di successioni previste dal codice civile. Nel caso in cui, alla data di apertura della successione, tra gli eredi o i legatari delle QLPR non vi sia alcun operatore economico incluso nel sistema

di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQ, non si determinerà decadenza delle QLPR qualora i medesimi eredi o legatari, entro il termine di 12 (dodici) mesi decorrente dalla data di apertura delle successione:

**III.1.4.a** ottengano l'inserimento, anche per alcuno soltanto tra loro, nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQ ovvero abbiano formulato istanza di inserimento nel predetto sistema sempreché, in quest'ultimo caso, detta istanza di inserimento venga successivamente accolta;

**III.1.4.b** trasferiscano la proprietà delle QLPR ad un operatore economico incluso nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQ ovvero ad operatore economico che abbia formulato istanza di inclusione all'OCQ entro il medesimo termine.

Decorso il termine di 12 mesi di cui sopra senza che si sia avverata una delle condizioni di cui ai capoversi III.1.4.a o III.1.4.b, si determinerà decadenza delle QLPR e acquisizione a Riserva dei relativi quantitativi. La decadenza delle QLPR si determinerà altresì nel caso in cui alla tempestiva presentazione della istanza di cui al capoverso III.1.4.a faccia seguito il diniego di iscrizione al sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQ.

**III.1.5** Ai trasferimenti a titolo gratuito delle QLPR trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di donazioni nonché le medesime disposizioni inerenti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'efficacia dei trasferimenti di QLPR a titolo oneroso di cui al successivo articolo III-2.

**III.1.6** Ai fini della individuazione dei Produttori di Montagna l'esclusivo parametro di riferimento è costituito dal Codice ASL della unità produttiva che viene in rilievo. Il trasferimento del centro aziendale produttivo (codice ASL attivo) tra aree non omogenee del Comprensorio dovrà essere comunicato al Consorzio e il Comitato Tecnico valuterà se sussistano o meno i presupposti per assentire o meno il trasferimento delle QLPR.

**III.1.7** I contratti aventi ad oggetto il trasferimento, a qualsiasi titolo, delle QLPR, devono essere stipulati in forma scritta, nel rispetto di quanto previsto dal

presente comma III.1.7. In difetto il contratto è inidoneo all'inserimento a Registro ed è, di conseguenza, inefficace nei confronti del Consorzio, dei terzi e tra le Parti. In considerazione della necessità, per la corretta gestione del Registro, che sussista certezza in ordine alla identità delle Parti di ciascun singolo contratto nonché in ordine al contenuto delle pattuizioni tra queste intervenute, sono considerati idonei al recepimento in Registro soltanto i contratti per i quali siano assolti i seguenti requisiti formali, alternativi tra loro:

**III.1.7.a** contratti stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata consegnati in copia autentica al Consorzio o trasmessi con le modalità di cui al capoverso III.1.7.c.;

**III.1.7.b** contratti stipulati per mezzo di scrittura privata presso la sede del Consorzio, con l'assistenza di funzionario delegato del Consorzio, che provvede, attestando per iscritto la propria attività, ad acquisire i dati identificativi delle parti, copia dei documenti di identità degli stipulanti, ogni elemento utile ad assicurare certezza in merito all'effettività dei dati inseriti in atto e alla titolarità della rappresentanza da parte dei sottoscrittori;

**III.1.7.c** contratti stipulati per mezzo di scrittura privata trasmessi al Consorzio a mezzo posta elettronica certificata (PEC), nel rigoroso rispetto della procedura definita dal presente capoverso III.1.7.c. Copia del contratto, sottoscritta dalle parti, deve essere, da ciascuna delle Parti trasmessa al Consorzio, in formato pdf o altro formato avente analoghe caratteristiche, tramite PEC, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese della parte che ha sottoscritto il contratto e che provvede alla trasmissione. La trasmissione viene considerata efficace ai fini della iscrizione a Registro nel solo caso in cui il Consorzio riceva, con le modalità qui indicate, tante copie del Contratto quante sono le parti del medesimo, almeno una inviata da ciascuna delle parti del Contratto. L'efficacia si determina al momento della ricezione

da parte del Consorzio dell'ultima tra le copie predette. Il Consorzio, una volta divenuta efficace la trasmissione, attiverà l'istruttoria e comunicherà, sempre tramite PEC, alle parti, la riconosciuta sussistenza dei presupposti per la iscrizione a Registro ovvero la necessità di procedere ad integrazioni o modifiche, specificando quali. Nei casi in cui, direttamente o a seguito delle integrazioni richieste, il Consorzio verifichi la sussistenza dei presupposti per la iscrizione a Registro, l'iscrizione medesima sarà subordinata al previo pagamento della "tariffa pratica", ai sensi del comma II.3.2 della articolo II.3.

Nei casi di cui al capoverso III.1.7.b sarà cura dei funzionari delegati trattenere copia del contratto stipulato e provvedere con la massima tempestività agli adempimenti necessari per l'inserimento a Registro. Nel caso di cui al capoverso III.1.7.a sarà cura delle parti più diligenti attivare tempestivamente la procedura informatica per l'inserimento del contratto a Registro.

**III.1.8** Il Consorzio ha predisposto, al fine di agevolare i Produttori, una modulistica standard per i principali contratti (vendita, affitto) aventi ad oggetto il trasferimento di QLPR. L'utilizzo della modulistica predisposta dal Consorzio non è vincolante per le Parti, pur essendo consigliata al fine di agevolare l'inserimento informatico dei dati per l'iscrizione a Registro.

**III.1.9** In deroga al principio generale di cui al sopraesteso comma III.1.1, le QLPR derivanti dalla assegnazione della Riserva ovvero derivanti da assegnazione da Piano di Sviluppo Aziendale non sono trasferibili, non possono costituire oggetto di diritti reali o obbligatori, non possono essere gravate da oneri o diritti in favore di terzi, salvo quanto esplicitamente previsto dai capoversi III.1.9.a e III.1.9.b del presente comma III.1.9. Le QLPR di cui al presente comma III.1.9 sono utilizzabili esclusivamente dal Produttore che ne è titolare per la propria produzione (QLPR soltanto mungibili). Le fattispecie di cui ai capoversi III.1.9.a e III.1.9.b devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione analogica ad altre fattispecie.

**III.1.9.a** Il Produttore ha facoltà di conferire in una società le QLPR soltanto mungibili, delle quali sia proprietario, esclusivamente nel contemporaneo ricorrere dei seguenti requisiti:

**III.1.9.a.1** il conferimento deve essere eseguito in uno con l'intero compendio aziendale del quale il Produttore sia proprietario;

**III.1.9.a.2** il Produttore deve essere titolare di una quota di partecipazione alla società conferitaria non inferiore al 35% (trentacinque per cento) del capitale sociale;

**III.1.9.a.3** devono essere previste clausole statutarie o patti parasociali che garantiscano la presenza del Produttore nell'organo di amministrazione della società.

I requisiti di ammissibilità del conferimento in società delle QLPR soltanto mungibili di cui ai precedenti alinea da III.1.9.a.1 a III.1.9.a.3 dovranno permanere per l'intero periodo di utilizzo delle QLPR medesime. Il venir meno anche di uno soltanto dei requisiti medesimi determinerà la immediata decadenza dalla intera QLPR soltanto mungibile e il passaggio della stessa a Riserva. In ipotesi di successivo conferimento in altra o altre società troveranno comunque applicazione le disposizioni di cui al presente capoverso III.1.9.a Il conferimento dell'intero compendio aziendale deve intendersi come conferimento dell'intero compendio aziendale esistente alla data della assegnazione al Produttore delle QLPR soltanto mungibili, comprensivo anche della totalità delle QLPR delle quali, a quella data, il Produttore fosse già titolare.

**III.1.9.b** E' altresì consentito il trasferimento delle proprietà di QLPR soltanto mungibili in favore di persone fisiche legate al Produttore cedente da un vincolo di parentela che attribuisca loro la qualità di legittimari, ai sensi dell'articolo 536 codice civile, e ciò a prescindere dal titolo in forza del quale intervenga detto trasferimento.

**III.1.10** In applicazione dei principi che sottendono i criteri di priorità di cui al capoverso I.2.2.c del comma I.2.2 dell'articolo I.2, il perfezionamento, da parte del Produttore, di uno o più contratti per il trasferimento temporaneo in favore di terzi della disponibilità di QLPR, comporterà, quale effetto automatico della iscrizione a Registro di detto o detti contratti di trasferimento, il venir meno, per il Produttore cedente, della possibilità di utilizzare per la propria produzione le QLPR derivanti da eventuali assegnazioni dalla Riserva in suo favore. Detta inutilizzabilità delle QLPR derivanti da assegnazioni dalla Riserva avrà efficacia per l'intero anno civile durante il quale si saranno perfezionati il trasferimento o i trasferimenti di cui al presente comma III.1.10 e comunque per ciascun anno civile in cui si saranno perfezionati trasferimenti in favore di terzi di QLPR.

**III.1.11** Fatto salvo quanto previsto dal comma III.1.9, il perfezionamento, da parte del Produttore, di uno o più contratti che comportino il trasferimento, in favore di terzi, della proprietà di QLPR o di altro diritto reale di godimento sulle QLPR, determinerà, quale effetto automatico della iscrizione a Registro di detto o detti contratti di trasferimento, la decadenza definitiva delle QLPR derivanti da eventuali assegnazioni dalla Riserva in suo favore. Tali QLPR andranno ad alimentare la Riserva e potranno essere utilizzate per le politiche di filiera.

**Articolo III-2 Disposizioni specifiche per i trasferimenti di proprietà o la costituzione di diritti reali a titolo oneroso aventi ad oggetto QLPR.**

**III.2.1** Con la sola eccezione di cui al successivo comma III.2.2, il trasferimento, in forza di contratto, del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento aventi ad oggetto QLPR ha efficacia nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi nel solo caso in cui lo stesso intervenga in favore di Produttori inseriti nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano ovvero di Produttori che intendano insediare un allevamento all'interno del perimetro del Comprensorio e che all'uopo abbiano formulato all'OCQ istanza formale di

inserimento nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano.

**III.2.2** Al fine di considerare e meglio valorizzare la specificità delle aree rurali di montagna, anche in relazione agli obiettivi richiamati dal "*considerando (17)*" del Regolamento (CE) 14 marzo 2012 n. 261/2012, nel caso in cui le QLPR oggetto di trasferimento di proprietà o di costituzione di diritto reale derivino, secondo quanto attestato dal Codice ASL della stalla in cui è stato munto il quantitativo di latte che le ha generate, dalla produzione di azienda ubicata in Comune dell'area montana ai sensi del Regolamento CE 21 novembre 2012 n. 1151/2012, le medesime QLPR potranno essere trasferite in proprietà esclusivamente in favore di Produttore operante tramite azienda ubicata anch'essa in Comune dell'area montana ai sensi del Regolamento CE 21 novembre 2012 n. 1151/2012 e del da esso richiamato articolo 18 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 17 maggio 1999 n. 1257/1999.

**III.2.3** Per i 12 (dodici) mesi successivi all'acquisto della proprietà di QLPR ai sensi del presente articolo III-2, è privo di efficacia nei confronti del Consorzio, dei terzi o delle Parti e non può essere iscritto a Registro qualsivoglia ulteriore trasferimento di proprietà che sia posto in essere dall'acquirente delle QLPR. L'acquirente delle QLPR, durante il predetto periodo di 12 mesi, ha facoltà, esclusivamente o di utilizzarle direttamente per la mungitura all'interno della propria azienda ovvero di concederle in affitto a terzi.

**III.2.4** I trasferimenti di cui al comma III.2.1 hanno efficacia nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi nel solo caso in cui l'alienante risponda ad uno dei seguenti requisiti soggettivi:

**III.2.4.a** Produttore inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQ quale Produttore attivo alla data di perfezionamento del contratto di trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale della QLPR;

**III.2.4.b** Produttore già inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano in periodo antecedente alla data di perfezionamento del contratto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sulla QLPR che, alla data di perfezionamento del

contratto medesimo, risulti quale Produttore non attivo nel predetto sistema di controllo, nel solo caso in cui sia decorso un termine non superiore a 12 (dodici) mesi dalla data dell'ultimo conferimento di latte per la produzione di Parmigiano Reggiano.

**III.2.5** Nel caso in cui i trasferimenti di cui al comma III.2.1 siano perfezionati in favore di Produttore che intenda insediare un allevamento all'interno del perimetro del Comprensorio e abbia all'uopo formulato all'OCQ istanza formale di inserimento nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano, il Produttore acquirente decade dalla proprietà della QLPR acquistata laddove ricorra una delle seguenti ipotesi:

**III.2.5.a** diniego dell'inserimento a sistema da parte dell'OCQ in relazione all'istanza di inserimento utilizzata per legittimare l'acquisto di QLPR;

**III.2.5.b** intervenuto accertamento da parte del Consorzio, nei dodici mesi successivi all'acquisto della proprietà delle QLPR, di un periodo di produzione continuativo di latte destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano inferiore a 10 (dieci) mesi;

**III.2.5.c** intervenuto accertamento da parte del Consorzio, nei 12 (dodici) mesi successivi all'acquisto della proprietà di QLPR, di una produzione complessiva di latte destinata alla trasformazione in Parmigiano Reggiano per un quantitativo inferiore al 50% (cinquanta per cento) del quantitativo di QLPR acquistate.

L'eventuale periodo di quarantena successivo all'acquisto delle proprietà di QLPR da parte di un Produttore che rivesta i requisiti di cui alla prima parte del presente comma III.2.5 non è computato ai fini del calcolo dei periodi di cui ai capoversi III.2.5.b e III.2.5.c. La decadenza di cui al presente comma III.2.5 ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo all'anno in cui ha avuto luogo l'accertamento di una delle cause di decadenza di cui ai capoversi precedenti. Le QLPR oggetto di dichiarazione di decadenza vanno ad alimentare la Riserva nella disponibilità del Consorzio per la riassegnazione triennale e l'attuazione di politiche di filiera.



- III.2.6** Nel caso di stipula di uno tra i contratti di cui al comma III.2.1 che produca effetti nel corso dell'anno civile, al fine di evitare duplicazioni, è fatta salva in capo all'alienante la titolarità, per l'anno in corso alla data di stipula, di QLPR in quantità corrispondente alla quantità di latte destinato alla filiera Parmigiano Reggiano da questi munto sino alla data di stipula del contratto medesimo. E' onere dell'alienante, al fine di documentare i conferimenti mensili di latte, consegnare al Consorzio la relativa attestazione, rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2008 n. 445, dal Caseificio o dai Caseifici presso i quali il latte è stato conferito nel periodo.
- III.2.7** Ogni e qualsiasi trasferimento della proprietà di Quote Latte Parmigiano Reggiano (QLPR) dal Produttore che ne sia proprietario ad una persona fisica o giuridica terza, determinerà, quale effetto automatico del trasferimento medesimo, il passaggio a Riserva di una quota di QLPR pari al 5% (cinque per cento) dell'intera quantità trasferita.. Per l'effetto, il trasferimento di QLPR dal Produttore Cedente avrà ad oggetto il trasferimento in favore del Produttore Acquirente della proprietà di una quantità di QLPR pari al 95% (novantacinque per cento) della quantità complessiva di QLPR oggetto di trasferimento e determinerà il contestuale passaggio a Riserva del 5% (cinque per cento) della quantità complessiva di QLPR oggetto di trasferimento. A titolo esemplificativo, dato 100 il quantitativo di QLPR che il Produttore intende trasferire a terzi, al terzo acquirente viene trasferita la proprietà di una quantità di QLPR pari a 95, mentre una quantità di QLPR pari a 5 passa automaticamente a Riserva, contestualmente al perfezionamento del contratto di trasferimento della proprietà di QLPR in favore del terzo acquirente.
- III.2.8** Sono esclusi dalla applicazione della disposizione di cui al precedente comma III.2.7 e, dunque, dall'automatico passaggio a Riserva di una quota di QLPR pari al 5% in occasione di trasferimento della proprietà di QLPR, i seguenti atti o fatti giuridici: (i) conferimento di QLPR al capitale sociale di una società, quale conferimento di bene in natura; (ii) trasferimento della proprietà delle QLPR per successione mortis causa al proprietario; (iii) trasferimento della proprietà delle QLPR che intervenga intera vivos, a

qualsiasi titolo (vendita, donazione, ecc.), tra persone fisiche legate da un vincolo di parentela che attribuisca all'uno la qualità di legittimario dell'altro, ai sensi dell'articolo 536 codice civile. Le cause di esclusione di cui al presente comma III.2.8 devono considerarsi tassative e non sono suscettibili di estensione analogica ad altre fattispecie.

**Articolo III-3 Diritto di prelazione in caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di diritti reali a titolo oneroso.**

**III.3.1** Nel caso in cui un Produttore conferente in un determinato caseificio, sia esso cooperativo o privato, intenda trasferire la proprietà di QLPR, ai sensi del precedente articolo III.2, a terzi che non siano conferenti in quel caseificio, tutti i Produttori conferenti nel medesimo caseificio nel quale conferisce il Produttore alienante hanno diritto di prelazione sulle QLPR poste in vendita o vendute, alle condizioni e nei termini tutti di cui al presente articolo III.3. Dell'esistenza e dei contenuti del diritto di prelazione di cui al presente articolo III.3 sono debitamente informati, all'atto della istituzione del Registro, tutti i Produttori conferenti operanti nel Comprensorio. Il diritto di prelazione sussiste anche nel caso in cui il trasferimento di proprietà di QLPR intervenga all'esito di vendita forzata nell'ambito di un procedimento di espropriazione avviato ai sensi del Titolo II del Libro III del codice di procedura civile ovvero all'esito di vendita di cosa data in pegno, ai sensi degli articoli 2796 e 2797 codice civile. In queste ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo comma III.3.12.

**III.3.2** Il conferente che sia impegnato a cedere (tramite contratto preliminare sospensivamente condizionato al mancato esercizio della prelazione) o abbia ceduto (con contratto risolutivamente condizionato all'esercizio della prelazione) la proprietà di QLPR a soggetti non conferenti nel caseificio dove esso alienante o promittente alienante a propria volta conferisce, deve trasmettere al medesimo caseificio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mani o posta elettronica certificata - PEC, il "*modulo prelazione*" contenente i seguenti elementi:

**III.3.2.a** identificativi dell'azienda che intende cedere la QLPR;

**III.3.2.b** quantità in kg della QLPR da cedere;

**III.3.2.c** prezzo della QLPR;

**III.3.2.d** modalità di pagamento;

**III.3.2.e** frazionabilità in lotti della QLPR;

**III.3.2.f** mungibilità residua della QLPR per l'annata;

**III.3.2.g** anno civile di riferimento della cessione.

Il caseificio deve trasmettere immediatamente a tutti i propri Conferenti (ai soli Produttori di Montagna conferenti, se oggetto della comunicazione sono "quote di montagna"), tramite raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mani o posta elettronica certificata - PEC, una comunicazione contenente copia del "modulo prelazione" ricevuto. La comunicazione relativa alla prelazione conserva la propria efficacia esclusivamente nell'anno civile di riferimento della cessione di cui al precedente capoverso III.3.2.g. Nel caso in cui la vendita della QLPR non si perfezioni nell'anno civile di riferimento indicato nel "modulo prelazione", laddove il Produttore alienante intenda successivamente procedere alla vendita della QLPR dovrà trasmettere un nuovo "modulo prelazione" con l'indicazione del nuovo anno civile di riferimento della cessione.

**III.3.3** I soggetti legittimati ad esercitare il diritto di prelazione, fermi restando i limiti all'acquisto di cui al precedente articolo III.2, sono tutti i Produttori che, al momento della ricezione del "modulo di prelazione", conferiscono latte al medesimo Caseificio (ovvero, nel caso di cui al successivo comma III.3.6, al medesimo Primo Acquirente) nel quale conferisce il Produttore alienante.

**III.3.4** Entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di ricevimento da parte del caseificio del "modulo prelazione", il Conferente interessato all'acquisto deve inviare un telegramma o una PEC o recarsi personalmente presso la sede del Caseificio, dichiarando, mediante atto scritto, la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione, alle condizioni indicate nel "modulo prelazione". Nel caso in cui la quota non sia stata qualificata come "frazionabile" nel "modulo prelazione", ai sensi del capoverso III.3.2.e del

precedente comma III.3.2, la prelazione deve essere esercitata per l'intera QLPR promessa in vendita, non essendo in questo caso ammesso alcun esercizio parziale del diritto. Nel caso in cui sia stata prevista la frazionabilità della QLPR, la prelazione può essere esercitata separatamente per ogni singolo lotto indicato nel "*modulo prelazione*" dal Produttore alienante. In caso di più Conferenti che abbiano comunicato la volontà di esercitare la prelazione, il diritto viene attribuito a chi per primo abbia perfezionato la comunicazione della dichiarazione della volontà di esercitarla nei confronti del Caseificio. All'uopo, il Caseificio, sotto la propria responsabilità, ha cura di apporre indicazione della data e dell'ora di ricezione sulla dichiarazione scritta di esercizio della prelazione. Al caseificio è fatto obbligo di trasmettere immediatamente al Produttore promittente cedente, tramite telegramma, raccomandata a mani o posta elettronica certificata, copia del modulo o comunque della dichiarazione contenente l'esercizio della prelazione di cui al presente comma III.3.4.

**III.3.5** Per i soli caseifici non cooperativi è ammessa la rinuncia all'applicazione del diritto di prelazione in favore dei propri Conferenti. Il caseificio che intenda rinunciare deve comunicare al Consorzio e a tutti i propri Conferenti, entro il 15 ottobre dell'anno precedente, la rinuncia all'applicazione del diritto di prelazione tramite raccomandata A/R, raccomandata a mano o PEC. Il Caseificio, in corso d'anno, si obbliga a comunicare agli eventuali nuovi Conferenti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di fornitura, la intervenuta rinuncia al diritto di prelazione.

**III.3.6** Nel caso di conferimento a Primo Acquirente, il diritto di prelazione è esercitabile, alle medesime condizioni di cui al presente articolo III.3, dai conferenti del medesimo Primo Acquirente, Primo Acquirente che assume, a tale limitato fine, il ruolo proprio del caseificio non cooperativo. Il diritto di prelazione spettante ai Conferenti ad un Primo Acquirente è limitato solo e soltanto ai trasferimenti di proprietà di QLPR perfezionati da altri Conferenti al medesimo Primo Acquirente e non si estende, mai e in alcun caso, ai soggetti giuridici ai quali sia il Primo Acquirente a conferire o vendere il latte

destinato alla trasformazione in formaggio Parmigiano Reggiano. Il Caseificio che riceve latte da un Primo Acquirente non è in alcun modo tenuto, nel caso di cui al precedente comma III.3.1, a porre in essere gli adempimenti di cui al presente articolo III.3 nei confronti del Primo Acquirente o dei suoi Conferenti, non sussistendo in tale ipotesi alcun diritto di prelazione, né del Primo Acquirente né dei singoli suoi Conferenti, rispetto alle cessioni di QLPR poste in essere da Conferenti al Caseificio.

**III.3.7** Nei casi di conferimento a diversi Caseifici/Primi acquirenti da parte di un medesimo Produttore, il diritto di prelazione è riconosciuto in favore dei conferenti al Caseificio o Primo Acquirente che sia titolare del maggior conferimento annuale da parte del Produttore alienante. L'individuazione del Caseificio o del Primo Acquirente di cui al presente comma III,3.7 è rimessa al Produttore alienante, sotto la sua responsabilità.

**III.3.8** Il diritto di prelazione di cui al presente articolo III.3 si applica, ai medesimi termini e condizioni, ai casi di costituzione di diritto reale sulle QLPR, ai sensi del precedente articolo III.2.

**III.3.9** Al termine del procedimento di prelazione disciplinato dal presente articolo III.3 il Caseificio ne attesta, mediante atto scritto, il regolare svolgimento e gli esiti. L'attestazione rilasciata dal Caseificio deve essere prodotta in originale al Consorzio al momento della richiesta di iscrizione a Registro del trasferimento. L'omessa produzione al Consorzio dell'attestazione rilasciata dal Caseificio comprovante il regolare assolvimento degli oneri inerenti la procedura di prelazione determina, salvo che per i casi di rinuncia al diritto di prelazione di cui al comma III.3.5, la sospensione del procedimento di iscrizione a Registro sino al momento in cui detta attestazione rilasciata dal Caseificio sia prodotta al Consorzio.

**III.3.10** Nel caso in cui il Produttore (nel seguito del presente comma III.3.10 indicato anche come "Produttore Cessante") cessi il conferimento di latte destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano, il diritto di prelazione di cui al presente articolo III.3 spetta ai Produttori conferenti nel Caseificio ove il Produttore Cessante conferiva al momento della cessazione.

**III.3.11** Nel caso di cessione della proprietà di QLPR da parte di Produttore che abbia cessato la produzione, il diritto di prelazione spetta a tutti i conferenti/cedenti latte del Caseificio/Primo acquirente che abbia ricevuto l'ultimo conferimento di latte da parte del Produttore che abbia successivamente cessato la produzione.

**III.3.12** In conformità a quanto previsto all'ultima parte del comma III.3.1, alle ipotesi di espropriazione forzata o di vendita su pegno trova comunque applicazione la disciplina della prelazione di cui ai comma precedenti, fatte salve le previsioni seguenti, costituenti disciplina speciale prevalente sulla predetta disciplina generale. Se ed in quanto il Consorzio venga chiamato a rendere dichiarazione di terzo nell'ambito di un procedimento di espropriazione forzata di QLPR, tramite la dichiarazione renderà edotto il Giudice della Esecuzione in ordine alla sussistenza del diritto di prelazione nonché in ordine ai dati identificativi del Caseificio presso il quale conferisce il Produttore esecutato. L'operatore incaricato della vendita forzata delle QLPR avrà cura di inserire nell'avviso di vendita informazioni complete in ordine alla sussistenza del diritto di prelazione e alla conseguente condizione risolutiva dell'esercizio della prelazione alla quale sarà assoggettata la vendita forzata delle QLPR. Esperita la procedura di vendita forzata e individuato l'assegnatario provvisorio delle QLPR, l'operatore incaricato della vendita forzata provvederà alla trasmissione al Caseificio del "*modulo preliminare*" o comunque della dichiarazione di cui al precedente comma III.3.2. Il Caseificio provvederà agli adempimenti di competenza e ne comunicherà gli esiti all'operatore incaricato della vendita forzata delle QLPR, affinché questi, in ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione, possa provvedere a porre in essere gli atti volti alla risoluzione della assegnazione provvisoria e alla predisposizione di quanto necessario al trasferimento delle QLPR in favore del Produttore che avrà esercitato il diritto di prelazione. In caso di vendita di QLPR date in pegno, l'operatore incaricato della vendita sarà tenuto ad assumere autonomamente presso il Consorzio le informazioni necessarie ad assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma

III.3.12, provvedendo poi di conseguenza.

**Articolo III-4 Disposizioni specifiche per il trasferimento a tempo determinato di diritti di godimento di natura obbligatoria aventi ad oggetto QLPR.**

**III.4.1** Ai fini del presente articolo III-4, con la locuzione "*affitto*" si intende qualsiasi contratto di natura obbligatoria, anche atipico, comunque denominato dalle Parti, mediante il quale venga trasferito a terzi, per un periodo di tempo determinato, il diritto di godimento di QLPR, anche unitamente al diritto di godimento di altri beni. Il termine finale del contratto di affitto non può in alcun caso eccedere, ai fini dell'iscrizione a Registro, la data del 31 dicembre 2019. Nel caso di pattuizione che fissi il termine finale del contratto ad una data successiva al 31 dicembre 2019, il medesimo termine finale, ai fini dell'iscrizione a Registro, verrà riportato al 31 dicembre 2019. Fermo restando quanto sopra, i contratti di affitto di cui al presente comma III.4.1 devono prevedere, quale termine finale, il 31 dicembre dell'anno civile in corso alla data di stipula del contratto (in caso di contratto di durata annuale) ovvero il 31 dicembre dell'ultimo anno di durata del contratto (in caso di contratto pluriennale). Nel caso di diversa pattuizione delle Parti, il termine finale, ai fini dell'iscrizione a Registro, verrà riportato al 31 dicembre successivo, secondo le prescrizioni di cui al presente comma III.4.1.

**III.4.2** L'affitto di QLPR, ai sensi del comma III.4.1, ha efficacia nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi nel solo caso in cui ricorrano entrambi i seguenti requisiti soggettivi:

**III.4.2.a** per il Locatore: Produttore inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQ quale Produttore attivo alla data di perfezionamento del contratto,  
ovvero  
Produttore inattivo o cessato, già inserito nel sistema di Controllo del Parmigiano Reggiano in periodo antecedente alla data di

perfezionamento del contratto, nel solo caso in cui alla data di perfezionamento del contratto medesimo, l'iscrizione al predetto sistema di controllo quale Produttore attivo sia cessata da non più di 12 (dodici) mesi;

**III.4.2.b** per l'Affittuario: Produttore inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQ quale Produttore attivo alla data di perfezionamento del contratto,

ovvero

Produttore che, alla data di perfezionamento del contratto, abbia formulato all'OCQ istanza formale di inserimento nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano, a condizione che, in forza di quella, ottenga successivamente l'effettivo inserimento nel sistema di controllo.

**III.4.3** Per ciascun Produttore in attività inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano che assuma il ruolo di locatore, l'affitto di QLPR, che non sia connesso all'affitto di terreno, ha efficacia nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi, per ogni anno civile, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) delle QLPR delle quali il medesimo Produttore sia titolare in qualità di proprietario alla data della stipula del contratto, secondo le risultanze dell'iscrizione a Registro. Affitti che abbiano ad oggetto QLPR per quantità percentualmente superiori a quella di cui al presente comma III.4.3 sono efficaci nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi nel solo limite del 30% predetto. Il limite di cui al presente comma III.4.3 potrà essere derogato in aumento solo e soltanto nei seguenti casi:

**III.4.3.a** nel caso in cui ricorrano le cause di forza maggiore di cui al successivo articolo III-5, debitamente accertate dal Consorzio;

**III.4.3.b** nel caso in cui all'esito di specifica istruttoria sia dichiarata e accertata la volontà del Produttore di cessare l'attività e uscire definitivamente dal sistema di controllo del Parmigiano Reggiano.

La deroga dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consorzio, all'esito di specifica istanza che documenti il ricorrere di almeno uno tra i sopra



indicati eventi; il provvedimento di autorizzazione indicherà anche il limite percentuale massimo di QLPR trasferibili in deroga.

**III.4.4** Per ciascun Produttore in attività inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano l'affitto, quale Locatore, di QLPR che sia connesso all'affitto di terreno ha efficacia nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi nel solo caso in cui sia rispettata la seguente proporzione:

$$\text{QLPR-T} : \text{QLPR-A} = \text{SAU-T} : \text{SAU-A}$$

dove:

QLPR-T : la QLPR di cui il Produttore sia titolare sulla base della iscrizione a Registro;

QLPR-A: la QLPR oggetto di affitto unitamente al terreno;

SAU-T: SAU utilizzata nell'azienda del Locatore;

SAU-A: SAU oggetto di affitto unitamente alla QLPR.

L'affitto, per la sola quota eccedente la QLPR-A, è inefficace nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi. E' onere del Locatore, quale condizione per la iscrizione a Registro del Contratto, produrre al Consorzio certificazione, rilasciata dalla Pubblica Amministrazione competente, idonea ad attestare la SAU-T e, dunque, a comprovare il rispetto della sopra indicata proporzione. La valutazione in ordine alla idoneità della documentazione e al rispetto della proporzione è rimessa, caso per caso, all'esame del Comitato Tecnico Operativo.

**III.4.5** Al fine di considerare e meglio valorizzare la specificità delle aree rurali di montagna, anche in relazione agli obiettivi richiamati dal "*considerando (17)*" del Regolamento (CE) 14 marzo 2012 n. 261/2012, nel caso in cui le QLPR oggetto di affitto derivino, secondo quanto attestato dal Codice ASL della stalla in cui è stato munto il quantitativo di latte che le ha generate, dalla produzione di azienda ubicata in Comune dell'area montana ai sensi del Regolamento CE 21 novembre 2012 n. 1151/2012, le medesime QLPR possono essere trasferite esclusivamente in favore di Produttore operante tramite azienda ubicata anch'essa in Comune dell'area montana ai sensi del Regolamento CE 21 novembre 2012 n. 1151/2012 e del da esso richiamato

articolo 18 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 17 maggio 1999 n. 1257/1999.

**III.4.6** Nessun limite territoriale alla stipula di contratti di affitto è posto per le QLPR diverse da quelle di cui al precedente comma III.4.5.

**III.4.7** Nel corso del medesimo anno civile, per ciascun Produttore non saranno efficaci nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi e non verranno di conseguenza iscritti a Registro:

**III.4.7.a** i contratti di affitto nei quali il Produttore assuma la veste di Locatore che seguano cronologicamente un contratto di affitto iscritto a Registro nel quale il medesimo Produttore abbia assunto la veste di Affittuario;

**III.4.7.b** i contratti di affitto nei quali il Produttore assuma la veste di Affittuario che seguano cronologicamente un contratto di affitto iscritto a Registro nel quale il medesimo Produttore abbia assunto la veste di Locatore.

Le disposizioni di cui al presente comma III.4.7 trovano applicazione anche per i contratti di affitto di durata superiore all'anno civile e per l'intera loro durata, fermo restando il limite del 31 dicembre 2019 di cui al comma III.4.1, sì che per ciascun Produttore non sono efficaci nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi e non vengono di conseguenza iscritti a Registro:

**III.4.7.c** i contratti di affitto nei quali il Produttore assuma la veste di locatore che seguano cronologicamente un contratto di affitto di durata superiore all'anno civile, iscritto a Registro, nel quale il medesimo Produttore abbia assunto la veste di Affittuario e ciò per l'intera durata del contratto ultrannuale;

**III.4.7.d** i contratti di affitto nei quali il Produttore assuma la veste di Affittuario che seguano cronologicamente un contratto di affitto di durata superiore all'anno civile, iscritto a Registro, nel quale il medesimo Produttore abbia assunto la veste di Locatore e ciò per l'intera durata del contratto ultrannuale.

**III.4.8** Nel caso di stipula di un contratto di affitto che produca effetti nel corso dell'anno civile, al fine di evitare duplicazioni è fatta salva in capo al locatore

la titolarità, per l'anno in corso, di QLPR in quantità corrispondente alla quantità di latte destinato alla filiera Parmigiano Reggiano da questi munto sino alla data di stipula del contratto medesimo. E' onere del locatore al fine di documentare i conferimenti mensili di latte, consegnare al Consorzio la relativa attestazione, rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, dal Caseificio o dai Caseifici presso i quali il latte è stato conferito nel periodo.

### **Articolo III-5 Decadenza dalla titolarità delle QLPR.**

**III.5.1** Il Produttore, titolare, in qualità di proprietario, di QLPR iscritte a Registro a suo nome, il quale, per 2 (due) anni civili consecutivi, produca o comunque destini alla filiera del Parmigiano Reggiano quantitativi di latte per ciascun anno civile inferiori al 70% (settanta per cento) delle QLPR delle quali il Produttore medesimo risulti titolare, quale proprietario, al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, decade parzialmente dalla titolarità delle QLPR per un quantitativo calcolato in conformità a quanto previsto dai comma da III.5.2 a III.5.4 del presente articolo III.5, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti ai sensi del successivo comma III.5.5. Trova applicazione il principio generale di cui all'articolo I-2, comma I.2.2, capoverso I.2.2.c. Viene assunta quale base per il calcolo della percentuale pari al 70% di cui al presente comma III.5.1 la quantità totale di QLPR della quale il Produttore sia titolare quale proprietario al termine dell'anno di riferimento, e dunque, la quantità pari alla somma delle QLPR trasferibili, delle QLPR soltanto mungibili e delle QLPR temporaneamente non trasferibili.

**III.5.2** Il calcolo delle percentuali a valere sulle QLPR per ciascun anno civile di cui al precedente comma III.5.1 viene eseguito al lordo delle eventuali QLPR concesse in affitto a terzi ai sensi del precedente articolo III.4, non costituendo l'affitto di QLPR elemento rilevante ai fini della effettività dell'utilizzo delle QLPR delle quali il Produttore sia titolare quale proprietario e, dunque, elemento rilevante al fine di evitare la decadenza disciplinata dal comma III.5.1 del presente articolo III.5. Pertanto, un eventuale affitto

biennale di QLPR secondo contratti diversi dall'affitto di ramo d'azienda (affitto sola QLPR, affitto di fondo rustico e QLPR), determina la decadenza della stessa.

**III.5.3** Verificata la sussistenza del presupposto per la dichiarazione di decadenza di cui al comma III.5.1 (produzione inferiore al 70% delle QLPR in proprietà per ciascun anno civile del biennio, secondo quanto meglio definito al medesimo comma III.5.1), ai fini del calcolo della quantità di QLPR da assoggettare a decadenza, il Consorzio provvede a dichiarare la decadenza parziale del produttore dalla QLPR per un quantitativo di QLPR pari alla differenza tra la quantità di QLPR della quale il Produttore era proprietario alla data del 31 dicembre dell'ultimo anno civile del biennio preso in considerazione (minuendo) e la quantità pari alla media della quantità di latte prodotto dal Produttore nel biennio preso in considerazione. La decadenza disposta ai sensi del presente comma III.5.3 ha effetto dal primo giorno dell'anno civile successivo al biennio preso in considerazione di cui al precedente comma III.5.1.

**III.5.4** La QLPR oggetto di dichiarazione di decadenza ai sensi del comma III.5.3 va ad alimentare la Riserva nella disponibilità del Consorzio per la riassegnazione triennale e l'attuazione di politiche di filiera.

**III.5.5** Sono esclusi dal calcolo, ai fini della individuazione del biennio di cui al comma III.5.1, gli anni civili nei quali si sia verificata una causa di forza maggiore riconosciuta come tale dal Consorzio ai sensi del presente comma III.5.5. Le cause di forza maggiore rilevanti ai fini del presente comma III.5.5 sono le seguenti:

**III.5.5.a** esproprio di parte consistente della superficie agricola utilizzata per la produzione dell'azienda;

**III.5.5.b** decesso o malattia grave del Produttore;

**III.5.5.c** furto o perdita accidentale di parte consistente del patrimonio bovino da latte;

**III.5.5.d** calamità naturale grave che colpisce parte consistente della superficie agricola utilizzata;

**III.5.5.e** distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;

**III.5.5.f** epizootie, certificate dall'autorità sanitaria competente o da veterinari riconosciuti, che compromettano la produzione lattiera.

Le cause di forza maggiore devono essere comunicate al Consorzio dal Produttore, corredate della documentazione probante, a pena di irricevibilità, perentoriamente entro il 31 dicembre del secondo anno civile consecutivo di possibile produzione inferiore al 70% della QLPR detenuta. Il Consorzio verifica la sussistenza delle cause di forza maggiore comunicate e, in caso positivo, determina il periodo di riferimento per il quale risulta colpita la capacità produttiva dell'azienda, capacità che deve essere interessata dall'evento per un arco temporale significativo. L'esito del procedimento è comunicato all'interessato ed è iscritto nel Registro. La persistenza della causa di forza maggiore può essere riconosciuta in casi eccezionali e su richiesta documentata del Produttore, per non più di un secondo anno civile consecutivo.

**III.5.6** Nel caso di Produttore che abbia iniziato i conferimenti ad anno civile in corso, per il calcolo ai fini della decadenza della prima annualità si porrà a confronto la QLPR in proprietà al 31 dicembre con la produzione effettiva così riparametrata:

kg conferiti/gg di conferimento\*365.

Laddove ricorra la fattispecie di cui al comma III.2.6 dell'articolo III.2 (stipula di contratto di cui al comma III.2.1 in corso di anno civile con Produttore che abbia già munto latte destinato alla filiera Parmigiano Reggiano in periodo antecedente il perfezionamento del trasferimento di proprietà), per il calcolo ai fini della decadenza si porrà a confronto con la produzione effettivamente sviluppata nell'anno dal Produttore acquirente la QLPR che sia mungibile e che sia in proprietà di questi alla data del 31 dicembre dell'anno civile in corso alla data dell'acquisto, aumentata delle eventuali cessioni in affitto.

**III.5.7** I Produttori che cessino l'attività o comunque risultino inattivi in relazione

alla filiera del Parmigiano Reggiano hanno facoltà di trasferire a terzi la proprietà della QLPR entro il termine di 12 (dodici) mesi decorrente dalla data dell'ultimo conferimento di latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano. Decorso detto termine in assenza di cessione delle QLPR o di ripresa dell'attività da parte del Produttore, si determina l'estinzione del diritto e le relative QLPR sono destinate a Riserva dal giorno successivo al termine. Decorso un successivo termine di mesi 6 (sei) il Produttore verrà definitivamente cancellato dal Registro.

**III.5.8** In caso le QLPR siano sottoposte a pignoramento, sequestro conservativo o altra misura cautelare a carattere reale, il termine di 2 (due) anni civili consecutivi di cui al precedente comma III.5.1 è interrotto a far data dalla notifica o comunicazione al Consorzio del pignoramento, del sequestro, della misura cautelare a carattere reale e riprende a decorrere dalla data di estinzione del pignoramento o del sequestro o della misura cautelare reale, ovvero dalla data di effettivo perfezionamento del trasferimento a terzi della proprietà delle QLPR per effetto della vendita forzata.

**III.5.9** L'instaurazione di un contenzioso giudiziario diverso da quello di cui al precedente punto III.5.8 non determina alcuna interruzione del termine di cui al precedente comma III.5.1. Nel caso in cui il contenzioso giudiziario abbia ad oggetto la proprietà delle QLPR e, con sentenza passata in giudicato, sia accertata la proprietà delle medesime QLPR in capo a Produttore diverso rispetto a quello che risultava esserne proprietario sulla base della iscrizione a Registro, qualora, medio tempore, si sia determinata decadenza della totalità o di parte delle QLPR oggetto di contenzioso, le stesse verranno ripristinate in capo al Produttore (diverso da quello che ne risultava proprietario a Registro) che ne sarà stato accertato proprietario, e ciò in ragione della pregressa impossibilità per questo, in costanza di contenzioso, di porre in essere atti utili alla conservazione delle QLPR.

### **Articolo III-6 Assegnazioni di QLPR dalla Riserva.**

**III.6.1** Il Consorzio, sulla base di quanto previsto dal Piano, provvede a

riassegnazioni di QLPR dalla Riserva, riassegnazioni funzionali al perseguimento di politiche mirate che siano decise nell'ambito della filiera del Parmigiano Reggiano, con prioritaria anche se non esclusiva destinazione a supporto dei fabbisogni di nuovi Produttori e, in quest'ambito, di giovani Produttori che presentino PSA, con priorità alle unità produttive in zona di montagna. In particolare, il Consorzio prevede di utilizzare, in via prioritaria, l'assegnazione alla Riserva di QLPR, per un quantitativo complessivamente pari al 2,4 % del PRC nel triennio di vigenza del Piano e del Piano 1, per la copertura: (i) dei Piani di sviluppo già approvati entro il 30 aprile 2014 e non completati alla data del 31 dicembre 2016; (ii) degli ulteriori casi già deliberati dal Consiglio di Amministrazione e non coperti da riserva alla data del 31 dicembre 2016; (iii) successivamente, degli ulteriori Piani di Sviluppo Aziendale legati all'inserimento dei giovani presentati dopo il 30 aprile 2014, con sviluppo produttivo previsto nel triennio 2017-2019.

**III.6.2** L'assegnazione da parte del Consorzio delle QLPR tratte dalla Riserva avviene a titolo non oneroso per il Produttore. L'accettazione delle regole del Piano, mediante la sottoscrizione del Mod.PRO-01 da parte del Produttore integra requisito necessario e imprescindibile per l'ottenimento della assegnazione di quota da Riserva. Le QLPR assegnate dalla Riserva non possono costituire oggetto di cessione o comunque di trasferimento nella disponibilità, anche temporanea, di persone fisiche o giuridiche diverse dalla persona fisica o giuridica destinataria dell'assegnazione. Il predetto principio di intrasferibilità assoluta della titolarità o della disponibilità delle QLPR assegnate dalla Riserva, è derogato esclusivamente nei casi di cui al comma III.1.9 del sopraesteso articolo III.1. In ragione del principio della non trasferibilità a terzi delle QLPR assegnate al Produttore come soltanto fungibili, nel caso in cui dette QLPR non vengano, in tutto o in parte, utilizzate nel corso della annata, le medesime QLPR, per la parte non utilizzata, non contribuiranno in ogni caso alla compensazione da effettuarsi nell'ambito del Caseificio o dei Caseifici in favore dei quali il Produttore conferisca la propria produzione lattiera.

**III.6.3** In applicazione di quanto previsto dal Piano Regolazione Offerta 2017-2019 agli articoli 5.6 e 5.8, sono stati definiti, con delibera del CdA del Consorzio in data 25 ottobre 2017, i requisiti dei soggetti beneficiari di “*Primo insediamento giovani allevatori*”. Le regole di assegnazione di QLPR da Riserva per “primo insediamento” sono consultabili all’Appendice 2 “*Requisiti e Regole di Assegnazione PSA 2017-2019 e Sconto Giovani*”, allegata al Regolamento quale sua parte integrante e costitutiva.

**Articolo III-7 Disposizioni specifiche per aziende agricole alle quali fanno capo più unità tecnico-economiche.**

**III.7.1** Nel caso in cui ad una azienda, identificata da un unico CUA, facciano capo due o più unità produttive ubicate in aree disomogenee tra loro, la o le unità produttive ubicate in una zona omogenea saranno considerate, ai fini della applicazione delle disposizioni del Piano e del Regolamento, quale azienda distinta dalla o dalle unità produttive ubicate nella diversa zona omogenea.

**Articolo III-8 Disposizioni specifiche inerenti la assegnazione di QLPR dalla Riserva a seguito di presentazione di Piano di Sviluppo Aziendale. Condizioni per il mantenimento della assegnazione.**

**III.8.1** Il beneficiario di eventuali assegnazioni di QLPR tratte dalla Riserva a seguito della presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) è individuato da tre concorrenti elementi identificativi, di carattere sia soggettivo che oggettivo: il codice fiscale del Giovane Allevatore che ha presentato il PSA; il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole (CUA); il Codice ASL identificativo della stalla in relazione alla quale è stato presentato il PSA. Detti elementi identificativi dovranno, nel corso del tempo, concorrere e convergere costantemente nell'individuazione dell'originario beneficiario della assegnazione quale titolare della stalla oggetto del PSA e ciò costituirà condizione per il mantenimento della titolarità delle QLPR assegnata dalla Riserva a seguito della presentazione di PSA, garantendosi così il principio della non trasferibilità delle QLPR



assegnate dalla Riserva e della continuità dell'utilizzo da parte dell'originario beneficiario.

**III.8.2** Con cadenza annuale il beneficiario della assegnazione di QLPR tratte dalla Riserva di cui al precedente comma III.8.1 dovrà presentare al Consorzio le certificazioni e attestazioni necessarie a documentare il permanere in capo ad esso della concorrente titolarità dei tre elementi identificativi di cui al medesimo comma III.8.1. Nel caso in cui anche uno soltanto tra i tre elementi predetti subisca variazioni tali da evidenziare il venir meno della concorrenza e una dissociazione tra il beneficiario della assegnazione di QLPR da Riserva e la stalla in relazione alla quale sia stato presentato il PSA, verrà meno un requisito indispensabile per il mantenimento della titolarità delle QLPR tratte dalla Riserva di cui al presente articolo III.8 e il Consorzio dichiarerà la conseguente immediata decadenza delle QLPR nei confronti di chi in quel momento ne sia il titolare. In ipotesi di apertura di successione mortis causa al Giovane Allevatore assegnatario delle QLPR tratte dalla Riserva, gli aventi causa dal Giovane Allevatore deceduto avranno cura di comunicare al Consorzio, o spontaneamente o su richiesta di questo:

**III.8.2.a** nel caso in cui il Giovane Allevatore deceduto fosse titolare di impresa individuale, la totalità degli elementi identificativi di cui al precedente comma III.8.1 (codice fiscale; CUA; Codice ASL) inerenti la persona fisica che subentrerà al Giovane Allevatore, nonché l'Azienda Agricola e la stalla che risulteranno essere i beneficiari delle assegnazioni di QLPR tratte dalla Riserva e che, da quel momento, saranno assoggettati alla disciplina di cui al presente articolo III.8, privilegiando, ove possibile, la continuità della gestione unitaria tra QLPR da Riserva e il compendio aziendale in relazione al quale è stato presentato il PSA che ha generato l'attribuzione al Giovane Allevatore deceduto;

**III.8.2.b** in ogni caso diverso da quello di cui al capoverso III.8.2.a (Giovane Allevatore deceduto titolare di impresa individuale), gli elementi identificativi inerenti la persona fisica che subentrerà al Giovane

Allevatore, fermi restando: (i) la necessaria conservazione del preesistente collegamento della QLPR da Riserva alla stalla e alla Azienda Agricola in relazione alle quali è stato presentato il PSA che ha generato l'attribuzione al Giovane Allevatore deceduto; (ii) la preferenza da accordarsi, nella individuazione della persona fisica subentrante, a imprenditori già inseriti nella Azienda Agricola in relazione alla quale è stato presentato il PSA che ha generato l'attribuzione delle QLPR o comunque ad essa collegati da rapporti preesistenti il decesso, sempre che ciò sia economicamente compatibile con gli interessi degli aventi causa dal Giovane Allevatore deceduto.

**III.8.3** L'assegnazione di QLPR tratte dalla Riserva a seguito della presentazione di PSA termina nell'ipotesi in cui si sia avverata almeno una tra le seguenti condizioni:

**III.8.3.a** il raggiungimento della massima capacità produttiva aziendale individuata nel corso dell'istruttoria sul PSA;

**III.8.3.b** il decorso del quinto anno successivo all'anno in cui il PSA sia stato presentato per l'istruttoria all'Amministrazione competente.

## **PARTE IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo IV-1 Disposizioni relative ai Regolamenti applicativi**

**IV.1.1** Il presente Regolamento potrà essere integrato e aggiornato in relazione alla necessità di fornire dettagli operativi e chiarimenti aggiuntivi.

**IV.1.2** Dettagli operativi sono forniti tramite il Regolamento Operativo, avente ad oggetto, tra il resto: (i) le disposizioni operative per la applicazione annuale della contribuzione aggiuntiva; (ii) la elaborazioni dei dati e della gestione dei conteggi in relazione alle posizioni dei singoli allevatori e dei caseifici; (iii) la determinazione di dettaglio del PRC, del PR-M, del PR-P; (iv) le regole specifiche per la compensazione della produzione dei Produttori che superano il 100% (cento per cento) delle QLPR in titolarità; (v) le regole specifiche per i controlli su Produttori e Caseifici.

**IV.1.3** Il Regolamento Operativo viene unito al presente Regolamento quale Appendice 1. a costituirne parte integrante e costitutiva.

**Articolo IV-2 Sospensione della contribuzione aggiuntiva in caso di contenziosi che abbiano ad oggetto la titolarità delle QLPR.**

**IV.2.1** Nel caso in cui insorgano contenziosi tra Produttori, o tra Produttori e soggetti terzi o tra Produttori e il Consorzio il cui oggetto sia idoneo, direttamente o indirettamente, ad incidere, in tutto o in parte, la titolarità delle QLPR, il Consorzio, nel ricorrere dei presupposti di cui al successivo comma IV.2.2, disporrà, su richiesta di almeno uno tra i Produttori coinvolti, la sospensione della percezione della contribuzione aggiuntiva che dovesse eventualmente maturare a carico del o dei Produttori coinvolti nel contenzioso. La sospensione si protrarrà per l'intero periodo di durata del contenzioso, sino alla pronuncia di sentenza definitiva ovvero sino alla estinzione del giudizio che ha determinato la sospensione della contribuzione aggiuntiva.

**IV.2.2** La sospensione della contribuzione aggiuntiva di cui al precedente comma IV.2.1 sarà disposta, a fronte di richiesta da parte di un Produttore, nel ricorrere della totalità dei seguenti requisiti.

**IV.2.2.a** Il contenzioso, avente l'oggetto di cui al comma IV.2.1, abbia natura giudiziale.

**IV.2.2.b** Il Consorzio rivesta, nel contenzioso avanti l'Autorità Giudiziaria di cui al precedente capoverso IV.2.2.a, il ruolo di parte o di terzo chiamato affinché la decisione faccia stato anche nei suoi confronti.

**IV.2.2.c** Il Produttore che abbia richiesto la sospensione della contribuzione aggiuntiva presenti in favore del Consorzio una fidejussione bancaria a prima richiesta, con caratteristiche di contratto autonomo di garanzia, per importo pari al contributo aggiuntivo oggetto di sospensione.

Nel caso in cui anche uno soltanto tra i requisiti indicati sia insussistente o venga meno in periodo successivo alla disposta sospensione, la sospensione non verrà concessa o verrà evocata, con diritto per il Consorzio di esigere

l'intero importo eventualmente dovuto a titolo di contribuzione aggiuntiva.

><

## APPENDICE 1

### REGOLAMENTO OPERATIVO

#### *1- Gestione annuale – Funzione del Regolamento Operativo – Definizioni.*

**1.1** Il Regolamento Operativo contiene la disciplina di dettaglio inerente le modalità di applicazione della contribuzione aggiuntiva annuale. In particolare il Regolamento Operativo definisce: (i) le disposizioni operative per la applicazione annuale della contribuzione aggiuntiva; (ii) la elaborazioni dei dati e della gestione dei conteggi in relazione alle posizioni dei singoli allevatori e dei caseifici; (iii) la determinazione di dettaglio del PRC, del PR-M, del PR-P; (iv) le regole specifiche per la compensazione della produzione dei Produttori che superano il 100% (cento per cento) delle QLPR in titolarità; (v) le regole specifiche per i controlli su Produttori e Caseifici.

**1.2** Salvo che sia diversamente o ulteriormente previsto da specifiche disposizioni del Regolamento Operativo, le locuzioni di seguito riportate assumono ciascuna, nell'ambito del medesimo Regolamento Operativo, il significato a fianco di essa indicato. Per quanto non specificamente previsto dal Regolamento Operativo, trovano applicazione le definizioni di cui all'articolo I.1 del Regolamento.

**I.2.1 Compensazione:** criterio su base matematica che consente di determinare, per ciascun anno civile di efficacia del Piano e del Piano 1, se debba o meno trovare applicazione la contribuzione aggiuntiva. La contribuzione aggiuntiva trova integrale applicazione, mediante la compensazione a livello di Caseificio alle condizioni disciplinate dal Regolamento Operativo, nel caso in cui la quantità totale di latte lavorato nel Comprensorio alla data del 31 dicembre dell'anno civile considerato (LLCO-anno) sia superiore al punto di riferimento produttivo comprensoriale (PRC). Il superamento del PRC determina l'applicazione della contribuzione aggiuntiva non alla sola quantità di latte lavorato corrispondente alla differenza tra LLCO-anno e PRC, ma alla totalità dell'esubero produttivo che verrà riscontrato in relazione al latte lavorato nel Comprensorio una volta che si sia dato luogo alle compensazioni di

caseificio sulla base della disciplina dettata dal Regolamento Operativo e, più in generale, dal Regolamento.

- 1.2.2 Compensazione Comprensoriale:** ipotesi di esclusione della applicazione della contribuzione aggiuntiva determinata dall'essere la quantità totale di latte lavorato nel Compensorio alla data del 31 dicembre dell'anno civile considerato (LLCO-anno) inferiore al punto di riferimento produttivo comprensoriale (PRC).
- 1.2.3 LLC-anno:** il latte lavorato a Parmigiano Reggiano da un determinato caseificio in un determinato anno civile.
- 1.2.4 LLCO-anno:** il latte lavorato a Parmigiano Reggiano dai caseifici del Compensorio in un determinato anno civile.
- 1.2.5 LLMC-anno:** il latte conferito o ceduto da Produttori di Montagna lavorato a Parmigiano Reggiano da un determinato caseificio in un determinato anno civile (quota parte del LLC-anno).
- 1.2.6 LLPC-anno:** il latte conferito o ceduto da Produttori di Pianura lavorato a Parmigiano Reggiano da un determinato caseificio in un determinato anno civile (quota parte del LLC-anno).
- 1.2.7 LPR-anno:** latte idoneo alla produzione di Parmigiano Reggiano conferito o comunque ceduto a caseifici della filiera Parmigiano Reggiano in un determinato anno civile.
- 1.2.8 "QLC":** la somma delle QLPR delle quali sono titolari i Produttori che conferiscono, ad un determinato caseificio, o comunque ad un Primo Acquirente, latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano.
- 1.2.9 "QLC-anno":** la QLC di un determinato caseificio che lavora latte a Parmigiano Reggiano in un determinato anno civile.
- 1.2.10 "QLMC-anno":** la somma delle QLPR delle quali sono titolari, in un determinato anno civile, i Produttori di Montagna che conferiscono ad un determinato caseificio o comunque ad un Primo Acquirente latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano.
- 1.2.11 "QLPC-anno":** la somma delle QLPR delle quali sono titolari, in un determinato anno civile, i Produttori non di Montagna che conferiscono

ad un determinato caseificio o comunque ad un Primo Acquirente latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano.

**1.2.12 QLPR-anno:** la QLPR detenuta da un singolo Produttore in un determinato anno civile.

**1.2.13 PRC:** punto di riferimento comprensoriale.

**1.2.14 PR-M:** punto di riferimento per i Produttori di Montagna (quota parte del PRC).

**1.2.15 PR-P:** punto di riferimento per i Produttori Non di Montagna (quota parte del PRC).

**1.2.16 R-QLPR:** Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano.

## ***2- Gestione annuale – Attivazione del Piano***

**2.1** Il PRO-PR 2017/2019 vede, per ciascun anno civile di durata del Piano, il momento iniziale della sua applicazione in concomitanza con la elaborazione dei conteggi finali derivanti dalle comunicazioni mensili, da parte dei Caseifici, dei quantitativi di latte lavorato nell'anno (LLC-anno) nonché dalla comunicazione dei medesimi dati all'Organismo di controllo. Tali dati sono normalmente disponibili, in versione definitiva e verificata, nei mesi di marzo-aprile dell'anno civile successivo a quello al quale il conteggio si riferisce. La comunicazione del dato predetto costituisce oggetto di obbligazione principale per i Caseifici, essenziale per il rispetto del disciplinare di produzione e analogamente essenziale ai fini dell'applicazione del PRO-PR 2017/2019.

**2.2** Se il totale del latte lavorato nel Comprensorio alla data del 31 dicembre dell'anno civile considerato (**LLCO-anno**) è **inferiore al PRC** non opera alcun meccanismo di contribuzione aggiuntiva (Compensazione Comprensoriale). Ciò in quanto la quantità di latte conferito o ceduto da alcuni Produttori in eccesso rispetto alle QLPR delle quali questi sono titolari nell'anno è più che compensata dalla produzione inferiore alla QLPR della quale sono titolari altri Produttori nell'anno, sì che la quantità totale del latte lavorato nel Comprensorio viene ad essere inferiore al PRC. In questo caso il Consorzio dà comunicazione della intervenuta Compensazione Comprensoriale e della mancata applicazione della contribuzione aggiuntiva a tutti i Caseifici e ai Produttori inseriti nel

Registro.

- 2.3** Anche nel caso in cui si determini la Compensazione Comprensoriale, il Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano (R-QLPR) rimane attivo e svolge la funzione di conservatoria dei diritti produttivi (bene immateriale) dei Produttori inseriti nel sistema di controllo.
- 2.4** Se il totale del latte lavorato nel Compensorio alla data del 31 dicembre dell'anno civile considerato (**LLCO-anno**) è **superiore al PRC**, non trova applicazione la Compensazione Comprensoriale e si determinano i presupposti per la applicazione del meccanismo di contribuzione aggiuntiva, circostanza della quale il Consorzio dà comunicazione a tutti i Caseifici e ai produttori inseriti nel Registro.
- 2.5** Il Piano prevede priorità di compensazione in favore dei Produttori di Montagna. Sotto il profilo applicativo, con riferimento a tale priorità, si è disposto, preliminarmente, di ripartire il PRC in due distinte parti: PR-M (punto di riferimento montagna) e PR-P (punto di riferimento non montagna). Ciò si è fatto suddividendo pro-quota tra montagna e non montagna l'ammontare totale di QLPR mungibile iscritta a Registro QLPR a conclusione del PRO-PR 2014-2016.
- 2.6** Ove si sia verificata la sussistenza dei presupposti per la applicazione della contribuzione aggiuntiva, si procede al calcolo della quantità totale del latte conferito o ceduto per la trasformazione in Parmigiano Reggiano dai Produttori di Montagna del Compensorio e la si raffronta al PR-M. Nel caso in cui la quantità totale del latte conferito o ceduto per la trasformazione in Parmigiano Reggiano dai Produttori di Montagna del Compensorio sia inferiore al PR-M, ai Produttori di Montagna (con la sola eccezione dei Produttori di cui al successivo articolo 6) non verrà applicata alcuna contribuzione aggiuntiva. Sempre in questo caso, la differenza risultante dalla sottrazione dal PR-M della quantità totale del latte conferito o ceduto per la trasformazione in Parmigiano Reggiano dai Produttori di Montagna verrà sommata al PR-P, aumentandolo. Per contro, nel caso in cui la quantità totale del latte conferito o ceduto per la trasformazione in Parmigiano Reggiano dai Produttori di Montagna sia superiore al PR-M, si darà luogo alla compensazione di Caseificio, senza alcuna



ulteriore riduzione dei quantitativi sottoposti a contribuzione.

- 2.7** Sempre nel caso in cui si siano ravvisati i presupposti a livello di Comprensorio per la applicazione della contribuzione aggiuntiva, una volta eseguiti i calcoli relativi ai Produttori di Montagna di cui al precedente comma 2.6, si procede al calcolo della quantità totale del latte conferito o ceduto per la trasformazione in Parmigiano Reggiano dai Produttori Non di Montagna del Comprensorio e la si raffronta al PR-P. Nel caso in cui la quantità totale del latte conferito o ceduto per la trasformazione in Parmigiano Reggiano dai Produttori Non di Montagna del Comprensorio sia inferiore al PR-P, ai Produttori Non di Montagna (con la sola eccezione dei produttori di cui al successivo articolo 6) non verrà applicata alcuna contribuzione aggiuntiva. In questo caso la differenza risultante dalla sottrazione dal PR-P della quantità totale del latte conferito o ceduto dai Produttori Non di Montagna verrà sommata al PR-M, aumentandolo.

### ***3- Incremento del Punto di riferimento comprensoriale (PRC).***

- 3.1** Con delibera dell'Assemblea del Consorzio, da assumere non oltre il mese di maggio dell'anno civile di riferimento, sentita la Commissione riforme, potrà essere definito un incremento annuale del Punto di riferimento comprensoriale. L'incremento massimo (espresso in % del PRC) potrà essere dello 0,8% nel 2017, del 1,6% nel 2018 e del 2,4% nel 2019.
- 3.2** La determinazione dell'eventuale incremento interverrà anno per anno, in base all'esame delle condizioni di equilibrio di mercato e, per ciascun anno, il riferimento base sarà quello iniziale del PRO PR 2017-2019, a prescindere dall'applicazione o meno dell'incremento di PRC nell'anno precedente.

### ***4- Gestione annuale - Applicazione della contribuzione aggiuntiva al Caseificio***

- 4.1** In caso di LLCO-anno superiore al PRC, una volta completati i conteggi relativi alla compensazione di Comprensorio in conformità a quanto disciplinato al precedente articolo 2, si procede ai conteggi per la determinazione della contribuzione aggiuntiva in capo ai singoli Caseifici. Il calcolo dell'eventuale superamento della QLC-anno da parte di ciascun singolo Caseificio (c.d. "splafonamento") si esegue procedendo dapprima alla compensazione interna al

Caseificio rispetto alle QLPR-anno mungibili non da Riserva dei singoli Produttori, successivamente alla somma degli eventuali splafonamenti residui ascrivibili a ciascun Produttore conferente. Nel caso di Caseifici “*promiscui*” (ovvero di Caseifici ai quali conferiscano sia Produttori di Montagna che Produttori Non di Montagna), la compensazione di Caseificio sarà applicata disgiuntamente, procedendo distintamente per i Produttori di Montagna e per i Produttori Non di Montagna. L’eventuale esubero produttivo rispetto alla QLC-anno del Caseificio determina il presupposto per la applicazione della contribuzione aggiuntiva al Caseificio, contribuzione aggiuntiva che ha natura di contribuzione in favore del Consorzio da parte dei caseifici consorziati, ai sensi dello Statuto consortile (art. 18, lett. a). La determinazione degli importi dovuti sarà effettuata a valere sull’anno successivo a quello di effettiva produzione lattiera.

- 4.2** La determinazione dell’importo di contribuzione aggiuntiva per singolo Caseificio prevede, quale momento iniziale, il calcolo dell’ammontare delle QLPR disponibili nell’anno di riferimento (**QLC-anno**). Tale parametro risulta dalla somma delle QLPR disponibili per il caseificio detenute dai conferenti/cedenti latte dell’anno. Ulteriore elemento necessario per la determinazione della contribuzione aggiuntiva è dato dalla somma dei quantitativi di latte effettivamente lavorato nell’anno (LLC-anno). Nel caso di Caseifici “*promiscui*” il conteggio della QLC-anno e della LLC-anno deve essere effettuato separatamente per i Produttori di Montagna (QLMC-anno; LLMC-anno) e per i Produttori Non di Montagna (QLPC-anno; LLPC-anno). Al fine di evitare distorsioni nell’applicazione della contribuzione aggiuntiva, dal computo del LLC-anno vengono sottratti i quantitativi di latte destinati alla produzione di forme che, prima dell’espertizzazione, dovessero essere smaltite come rifiuto a seguito di eventi eccezionali (calamità, terremoto, incendio, ecc.), e adeguatamente tracciate e certificate. All’esito di questa operazione, si determina, per ogni Caseificio, il “saldo annuale”, ovvero la differenza tra QLC-anno e LLC-anno (o tra QLMC-anno e LLMC-anno e tra QLPC-anno e LLPC-anno nel caso di Caseifici promiscui): in questo modo si assicura la compensazione interna ai conferenti/cedenti latte al caseificio appartenenti a

zone omogenee, prima della determinazione della contribuzione differenziata. Per i Caseifici promiscui la contribuzione viene quindi calcolata quale somma di due conteggi di contribuzione separati per le due zone.

- 4.3** In tutti i casi di saldo positivo, (ovvero di QLC-anno superiore a LLC-anno), le quantità di latte che singoli produttori abbiano prodotto in eccesso rispetto alle QLPR detenute, saranno più che compensate da altri Produttori le cui produzioni siano inferiori alle QLPR da questi detenute (compensazione di Caseificio). In condizioni di saldo positivo o nullo, il Caseificio **non viene** sottoposto a contribuzione aggiuntiva, salvo che tra i Produttori conferenti non siano presenti Produttori con splafonamento superiore al 100% della QLPR disponibile, per i quali trova applicazione il successivo articolo 6.
- 4.4** Allo stesso modo, gli allevatori con QLPR-anno superiore a LPR-anno non sono mai sottoposti a contribuzione aggiuntiva, anche se a livello comprensoriale opera l'applicazione della contribuzione aggiuntiva.
- 4.5** Viceversa, nei casi di saldo negativo, cioè QLC-anno **inferiore** a LLC-anno, le quantità di latte prodotto dai singoli Produttori in eccesso rispetto alla QLPR da ciascuno detenuta, (ad eccezione dei Produttori di cui al successivo articolo 6), saranno parzialmente compensate sino a concorrenza della differenza tra la somma della QLPR a disposizione dei Produttori con LPR-anno inferiore alla rispettiva QLPR e la somma delle LPR-anno ascrivibile ai medesimi Produttori (compensazione di Caseificio). Per la produzione lattiera che risulterà in esubero una volta eseguita la compensazione di Caseificio **si procederà alla determinazione della contribuzione aggiuntiva.**

### ***5- Gestione annuale - Scaglioni di Contribuzione***

L'importo della contribuzione complessiva del caseificio viene determinato applicando gli importi della seguente Tabella 1, per scaglioni progressivi di quantità latte trasformato in eccesso rispetto alla quota detenuta. Per i Caseifici non promiscui la base di calcolo per la determinazione degli scaglioni di splafonamento è la quota complessivamente detenuta dal Caseificio (**QLC-anno**); per i Caseifici promiscui gli scaglioni saranno calcolati separatamente con riferimento alla quota complessivamente detenuta dal Caseificio per zona (**QLMC-anno** e **QLPC-anno**).

*Tabella 1 – Importi contribuzione aggiuntiva*

<i>Superamento produzione* per caseificio</i>	<i>Contributo aggiuntivo €/kg latte</i>
<b>Da 0,00% a 3,00%</b>	<b>0,05</b>
<b>Da 3,01% a 6,00%</b>	<b>0,10</b>
<b>Da 6,01% a 9,00%</b>	<b>0,15</b>
<b>Oltre 9,00%</b>	<b>0,20</b>

\* *Incidenza % dell'eccedenza (LLC-anno) – (QLC-anno).*

#### ***6- Gestione annuale - Contribuzione Produttori con produzione oltre il 100% della QLPR detenuta***

- 6.1** I Produttori con produzione complessiva annuale superiore di oltre il 100% alla QLPR-anno nella loro disponibilità sono esclusi da qualsiasi tipo di compensazione e, in caso di applicazione del Piano, al Caseificio viene conteggiata la contribuzione aggiuntiva sull'intero esubero del Produttore nella fascia oltre 9,00%.
- 6.2** Sono esclusi dalla applicazione della disposizione di cui al comma 6.1 i giovani allevatori beneficiari di primo insediamento nel caso in cui la assegnazione potenziale annuale, anche se non completamente assegnata, riconduca la quota disponibile ad oltre il 50% della produzione totale annuale.

#### ***7- Gestione annuale - Caseifici Accorpati***

- 7.1** Nel caso di Caseifici cui facciano capo più unità produttive (ovvero più unità locali facenti riferimento alla medesima partita iva), è prevista la gestione "accorpata" delle posizioni (compensazione a livello di caseifici afferenti la stessa impresa o società).
- 7.2** In caso di accorpamento di unità locali site in zone disomogenee, la zona della posizione "accorpata" è determinata prendendo a riferimento la zona dell'unità locale con maggiore produzione.
- 7.3** E' facoltà del Caseificio richiedere la gestione non accorpata.

#### ***8- Gestione annuale - Aziende con unità produttive poste in aree disomogenee***

In conformità a quanto stabilito all'art. III.7 del Regolamento, si ricorda che, nel caso

in cui ad una azienda, identificata da un unico CUA, facciano capo due o più unità produttive ubicate in aree disomogenee tra loro, la o le unità produttive ubicate in una zona omogenea saranno considerate, ai fini della applicazione delle disposizioni del Piano e del Regolamento, quale azienda distinta dalla o dalle unità produttive ubicate nella diversa zona omogenea.

### **9- Contribuzione Agevolata**

In riferimento a quanto previsto all'art. I.6 del Regolamento, si indicano di seguito le varie tipologie di sconto previste dal Piano 2017-2019.

- 9.1** Per i piccoli caseifici, con una produzione annua inferiore alle 2.000 forme, è previsto uno **sconto pari al 25%** dell'importo totale di spettanza del Caseificio come risultante dall'applicazione dei conteggi descritti ai paragrafi precedenti.
- 9.2** Per i piccoli produttori latte, ovvero i Produttori con produzione inferiore a 200.000 Kg/anno, è previsto uno **sconto pari al 25%** dell'importo totale di spettanza determinatosi nei confronti del caseificio. In dettaglio lo sconto viene calcolato moltiplicando l'importo lordo di contribuzione del Caseificio per la percentuale di esubero del piccolo produttore in riferimento alla somma dei soli esuberi del caseificio: a tale valore viene applicato lo sconto 25%.
- 9.3** Per i Produttori di Montagna, il cui latte sia trasformato in Caseifici di Montagna, è previsto uno **sconto pari al 25%** dell'importo totale di spettanza determinatosi nei confronti del caseificio. Nel caso in cui il Caseificio trasformi soltanto in parte latte conferito da Produttori di Montagna, soltanto l'importo della contribuzione aggiuntiva dovuta imputabile ai Produttori di Montagna viene ridotto in misura pari al 25% (venticinque per cento).
- 9.4** Per le nuove iniziative di primo insediamento di giovani allevatori si prevede per il primo triennio di attività uno sconto, sull'importo dell'eventuale contribuzione aggiuntiva, del 50% nel primo anno, 30% nel secondo anno e 10% nel terzo anno. Sono possibili destinatari dello sconto i soggetti identificati al punto 1 dell'Appendice 2 – *“Requisiti e Regole di Assegnazione PSA 2017-2019 e Sconto Giovani”* allegata al Regolamento.

Le agevolazioni di cui al presente articolo 9 sono cumulabili, sino al 100% della

contribuzione calcolata.

### ***10- Franchigia di esenzione contributiva e franchigia economica***

- 10.1** E' previsto che, con delibera dell'Assemblea, sentita la Commissione riforme, da assumere non oltre il 15 ottobre di ogni anno di applicazione, possa essere definito per il medesimo anno di produzione, una percentuale di superamento produzione (di cui alla **precedente** Tabella 1 inserita nell'articolo 5) che sarà esentata dalla contribuzione (% di splafonamento di caseificio successivo alla compensazione di caseificio).
- 10.2** La franchigia si applica a partire dal primo scaglione di contribuzione (0-3%).
- 10.3** E' confermata una franchigia economica del singolo importo di contribuzione, per ciascun caseificio pari a **500 euro**.

### ***11- Comunicazione dei dati di contribuzione ai singoli Caseifici***

- 11.1** Concluse le operazioni di conteggio dei saldi ascrivibili a ciascun Caseificio, i saldi finali della eventuale contribuzione aggiuntiva unitamente ai conteggi che li hanno determinati, vengono comunicati ai singoli Caseifici interessati, concedendo un termine congruo per le opportune verifiche e l'inoltro di eventuali richieste di rettifica.
- 11.2** All'esito delle eventuali verifiche il Consorzio procede alla fatturazione degli importi dovuti.
- 11.3** La definizione dei tempi e delle modalità per i pagamenti rientra nelle competenze già definite dallo Statuto consortile ed attribuite al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea.

### ***12- Riassegnazione per contribuzione aggiuntiva***

- 12.1** Ai Caseifici sottoposti a contribuzione aggiuntiva, a seguito di verifica di regolarità contributiva, verrà consentito di determinare nei confronti dei Produttori un'assegnazione di QLPR cedibili corrispondenti al 10% dei quantitativi di splafonamento sottoposti ad effettiva contribuzione: sono quindi esclusi i quantitativi compensati attraverso la compensazione di caseificio e quelli esentati attraverso l'applicazione di franchigia di cui al precedente

articolo 11.

- 12.2** La determinazione e la assegnazione verrà comunicata al Consorzio e avrà effetto dalla data di iscrizione a Registro delle QLPR assegnate.
- 12.3** Le assegnazioni di cui al presente articolo 12 avverranno senza attingere dalla Riserva e andranno ad incrementare il PRC dall'annata successiva a quella di riferimento della contribuzione.

### ***13- Attività di audit e controllo sui Caseifici***

- 13.1** Con particolare, anche se non esclusivo, riferimento ai dati comunicati mensilmente da parte dei Caseifici, nel rispetto e in applicazione degli obblighi definiti dall'art. 14 dello Statuto Consortile, il Consorzio attiverà ogni opportuna attività ispettiva, sia sulla base di un campionamento casuale, sia nel caso in cui rilevasse dati significativamente discordanti rispetto alle medie delle rilevazioni complessivamente determinate all'interno del Comprensorio.
- 13.2** Saranno oggetto di costante monitoraggio i seguenti dati dichiarati da ciascun Caseificio: (i) i valori di K (coefficiente di trasformazione); (ii) la quantità di resa del latte rispetto alla produzione di Parmigiano Reggiano; (iii) il peso delle forme; (iv) la quantità di latte impiegato in caldaia. I dati monitorati saranno confrontati mensilmente con la media del settore e con le precedenti dichiarazioni dello stesso Caseificio. In caso di scostamenti significativi (determinati sulla base di pertinenti strumenti statistici) il Consorzio comunicherà la discrepanza rilevata al Caseificio, concedendo un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per fornire eventuali giustificazioni scritte, anche attraverso documentazione contabile o amministrativa, ovvero per rettificare i dati comunicati.
- 13.3** In caso di rettifica dei dati comunicati da parte del Caseificio entro il termine di cui al comma 13.2, il nuovo dato sostituirà ad ogni effetto quello precedentemente comunicato.
- 13.4** In caso di conferma del dato comunicato originariamente, ovvero di giustificazione fornita ai sensi del comma 13.2, il Consorzio riserva di attivare specifiche attività di audit e controllo presso le strutture del Caseificio, come meglio di seguito descritte, per verificare la rispondenza al vero di quanto

dichiarato. In via esemplificativa e ferma restando la possibilità per il Consorzio di dar corso alla modalità di controllo tecnicamente più opportuna in relazione ai dati indiziari rilevati, l'audit potrà prevedere: (i) la pesatura delle forme prodotte nel mese o nei mesi controllati (tale audit potrà essere integrato dall'esame dei ddt di vendita delle forme o di altra documentazione disponibile); (ii) misurazioni del latte in caldaia (kg per caldaia); (iii) controlli del latte registrato a libretto; (iv) verifiche di altra documentazione contabile e amministrativa. Sulla base di un piano di campionamento casuale, l'attività di verifica verrà estesa anche ad altre posizioni.

**13.5** Gli audit e i controlli di cui al presente articolo 13 verranno svolti da personale, anche esterno, incaricato dal Consorzio, personale che effettuerà le misurazioni e le rilevazioni degli elementi rilevanti presso i locali del Caseificio. Il consorziato dovrà collaborare con gli operatori incaricati e, se del caso, fornire ogni più ampia dimostrazione, anche documentale, degli elementi oggetto di verifica. Ogni attività di audit e controllo dovrà concludersi nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, anche non continuativi. Nel termine di giorni 15 (quindici) dalla conclusione del procedimento, il Consorzio comunicherà in forma scritta al Caseificio gli esiti dell'attività di audit e controllo.

**13.6** In caso di mancata rispondenza tra i parametri riscontrati nel corso dei controlli e i parametri dichiarati dal Caseificio, laddove venga rilevato uno scostamento significativo, il Consorzio d'ufficio procederà alla rettifica dei dati delle comunicazioni risultate incoerenti, applicando le suddette rettifiche anche ai mesi precedenti (nel limite dell'anno civile in corso), eventualmente risultati già non coincidenti con le medie. Trovano applicazione le seguenti disposizioni specifiche.

**13.6.1** Per quanto riguarda il Peso delle forme: ove il dato rilevato nel corso dell'audit si discosti significativamente (>5%) rispetto a quello dichiarato, nel periodo di osservazione verrà applicato il peso rilevato come riferimento. Inoltre saranno disposti, nel semestre successivo, due sopralluoghi di audit per la pesatura forme. Per tali visite verrà addebitato il costo visita di cui al comma 13.8.

**13.6.2** Per quanto riguarda la dichiarazione latte: ove il dato rilevato nel corso



dell'audit si discosti significativamente (>5%) rispetto a quello dichiarato, nel periodo di osservazione verrà applicato il peso rilevato come riferimento. Inoltre saranno disposti, nel semestre successivo, due sopralluoghi di audit per il controllo del quantitativo latte. Per tali visite verrà addebitato il costo visita di cui al comma 13.8.

Il Consorzio, in ogni caso, sulla base dell'analisi degli elementi oggettivi e dei giustificativi forniti dal Caseificio nonché della eventuale reiterazione dell'errore/anomalia, si riserva di applicare i valori rilevati nel corso dell'audit anche qualora lo scostamento fosse inferiore alla soglia del 5% di cui ai precedenti capoversi.

- 13.7** Nel caso in cui il Caseificio ponga in essere un'attività ostativa al procedimento di audit da parte del Consorzio, manifestata attraverso il rifiuto di accesso ai propri locali o mediante altre forme di opposizione, verranno attivate idonee segnalazioni alle Autorità competenti. Entro l'anno 2018 il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'Assemblea una proposta di penale specifica ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, parametrata al numero di forme prodotte nel periodo oggetto di verifica.
- 13.8** Il Consiglio di Amministrazione, in base ai costi analitici rilevati per l'esecuzione delle visite di audit, delibera costi standard di audit per tipologia di visita. Per l'anno 2018 viene applicato un costo standard unico pari a 200 euro/visita.
- 13.9** Al fine di assicurare la correttezza dei dati rilevati mediante la procedura di audit, è data facoltà ai Caseifici di richiedere al Consorzio l'esecuzione di un audit di controprova, a verifica dei dati comunicati. Qualora l'audit di controprova dovesse confermare il dato inizialmente rilevato dall'audit, verrà addebitato al Caseificio il costo visita di cui al precedente comma 13.8.

#### ***14- Attività di audit e controllo sui Produttori***

A seguito degli accessi ottenuti dalle rispettive autorità competenti in applicazione del PRO-PR 2014/2016 e del del PRO-PR 2017/2019, sarà utilizzata la consultazione di banche dati pubbliche per finalizzare indicatori di rischio e controlli puntuali sui

quantitativi latte dichiarati in capo ai singoli Allevatori, tra cui:

- 14.1** Anagrafe Zootecnica Nazionale (BDN) – Sezione Bovini (nell’ambito dei Sistemi Informativi Veterinari del Ministero della Salute), per le verifiche di consistenza mandria e flussi di capi nel comprensorio;
- 14.2** Sian – conferimenti mensili dei produttori latte, per le verifiche dei quantitativi di latte conferiti in filiera Parmigiano Reggiano da parte dei produttori, e quindi consentire una gestione trasparente in corso d’anno da parte di produttori e caseifici, evitando potenziali distorsioni.

**APPENDICE 2 –**  
**REQUISITI E REGOLE DI ASSEGNAZIONE**  
**PSA 2017-2019 e SCONTO GIOVANI**

><

In applicazione di quanto previsto dal Piano Regolazione Offerta 2017-2019 agli articoli 5.6 e 5.8, vengono di seguito definiti i requisiti dei soggetti beneficiari di “Primo insediamento giovani allevatori”.

**1. Beneficiari “Primo insediamento” 2017-2019**

Sono definiti Giovani allevatori di “Primo insediamento” i giovani allevatori di aziende che:

- a) abbiano presentato domanda relativa al PSR Emilia Romagna 2014/2020 OPERAZIONE 6.1.01 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori” e la stessa risulti finanziata e/o ammissibile;
- b) per la Provincia di Mantova, abbiano presentato domanda relativa al PSR Lombardia OPERAZIONE 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” e la stessa risulti finanziata e/o ammissibile;
- c) dal 2014 abbiano presentato domanda relativa a “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura” ISMEA e la stessa risulti finanziata;
- d) non abbiano presentato domanda di primo insediamento di cui ai precedenti punti a), b), c), ma abbiano i medesimi requisiti di ammissibilità, ad eccezione dello standard output, a condizione che, dal 2014, abbiano effettuato investimenti strutturali relativi all’aumento del numero di capi allevabili (costruzione nuova stalla, allargamento stalla pre-esistente) e per i medesimi non abbiano già ricevuto assegnazioni. Nel dettaglio per i requisiti si fa riferimento ai punti 4 e 5 del “Bando regionale 2016” della regione Emilia Romagna Tipo di operazione 6.1.01 ‘Insediamento dei giovani agricoltori’,

allegato alla presente (allegato 1). Al momento della presentazione della domanda di assegnazione al Consorzio il giovane deve risultare già insediato e rispettare i richiamati requisiti di ammissibilità e l'investimento deve essere terminato;

- e) non abbiano presentato domanda di primo insediamento di cui ai precedenti punti a), b), c), ma abbiano i medesimi requisiti di ammissibilità, ad eccezione dello standard output, a condizione che, dal 2014, abbiano effettuato investimenti finalizzati al miglioramento del benessere animale sulla base dei quali abbiano raggiunto un punteggio minimo di 75 punti nella valutazione CReNBA e per i medesimi non abbiano già ricevuto assegnazioni. Nel dettaglio per i requisiti si fa riferimento ai punti 4 e 5 del “Bando regionale 2016” della regione Emilia Romagna Tipo di operazione 6.1.01 ‘Insediamento dei giovani agricoltori’, allegato alla presente (allegato 1). Al momento della presentazione della domanda di assegnazione al Consorzio il giovane deve risultare già insediato e rispettare i richiamati requisiti di ammissibilità e l'investimento deve essere terminato.

Il giovane allevatore che abbia già beneficiato di assegnazioni QLPR da PSA in precedenti Piani non è identificabile come Giovane allevatore di “Primo insediamento”.

## **2. Richiesta assegnazione QLPR per “Primo insediamento” 2017-2019**

Possono presentare richiesta di assegnazione di Quota da Riserva i soggetti definiti quali Giovani allevatori di “Primo insediamento” come definiti al paragrafo 1.

La richiesta di assegnazione deve pervenire all'Ufficio PRO, attraverso la presentazione del Mod.PRO-PSA, al quale devono essere allegati:

- 2.1** per i casi a), b), c) domanda di accesso di PSR o ISMEA, se la stessa risulti finanziata e/o ammissibile;
- 2.2** per i casi d), titolo abilitativo edilizio, rilasciato da parte del Comune competente o formato tramite SCIA;

- 2.3** per i casi e), documentazione che comprovi l'investimento effettuato; verbale di valutazione CReNBA;
- 2.4** per tutti, relazione dettagliata con descrizione della situazione aziendale di partenza, del progetto imprenditoriale, del dettaglio delle azioni e degli investimenti previsti. Devono essere esplicitati:
- generalità del Giovane Allevatore assegnatario;
  - tipo di investimento effettuato;
  - n° di capi in produzione, ante investimento
  - n° di capi in produzione post investimento
  - n° di capi totali in allevamento ante investimento
  - n° di capi totali in allevamento post investimento
  - produzione latte ante investimento
  - produzione latte post investimento, ovvero “massima capacità produttiva” (produzione prevista a fine investimento)
  - QLPR in proprietà alla data di presentazione della domanda
- 2.5** Visura CCIAA.

### **3. Determinazione situazione ante investimento**

La situazione “ante investimento”, ovvero la fotografia dell'azienda prima dell'aumento determinato dalla realizzazione dell'investimento è da considerarsi la situazione al momento:

- 3.1** della presentazione della domanda di Bando per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi a), b), c);
- 3.2** della presentazione della SCIA o della richiesta di permesso di costruire al Comune di pertinenza per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi d);
- 3.3** precedente la realizzazione dell'investimento per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi e).

### **4. Regole di assegnazione**

Le assegnazioni possibili riguardano in ogni caso massimo 3 annate con ultimo anno

di possibile assegnazione 2019.

E' di norma possibile ottenere assegnazione dall'anno successivo a quello:

**4.1** di presentazione della domanda all'ente erogante per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi a), b) c);

**4.2** di presentazione della SCIA o della richiesta di permesso di costruire per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi d);

**4.3** di realizzazione dell'investimento per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi e);

Per gli investimenti realizzati ante 2017 le assegnazioni saranno attribuite a partire dall'annata 2017, ma i conteggi della potenziale assegnazione partiranno:

**4.4** dall'annata successiva a quella della domanda all'ente erogante per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi a), b) c);

**4.5** dall'annata successiva a quella di presentazione della SCIA o della richiesta di permesso di costruire al Comune di competenza per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi d);

**4.6** dall'annata successiva a quella di realizzazione dell'investimento per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi e).

Le aziende che presenteranno domanda di assegnazione al Consorzio dal 2017, a condizione che abbiano terminato l'investimento, potranno richiedere, nel modulo PRO-PSA di richiesta, l'anticipo della prima assegnazione all'annata di presentazione della domanda al Consorzio.

Le assegnazioni non possono in nessun caso essere retroattive rispetto all'anno di presentazione della domanda nei confronti del CFPR.

Le assegnazioni sono annuali e provvisorie: a fine triennio verrà ricalcolata la quota assegnabile per azienda e verrà effettuata una assegnazione definitiva, seguendo le procedure illustrate di seguito.

Al termine dell'istruttoria della pratica di assegnazione i dati comunicati dall'azienda divengono definitivi e non più modificabili.

## **5. Assegnazione Potenziale per azienda**

L'assegnazione potenziale annuale sarà calcolata aggiungendo alla QLPR in proprietà la maggior produzione effettuata rispetto alla produzione di partenza (ex ante) non

coperta da quota entro il tetto massimo della massima capacità produttiva realizzabile attraverso l'investimento e con il limite di assegnazione massima calcolato secondo scaglioni di assegnazione.

E' previsto un tetto massimo di assegnazione per azienda, nel triennio, pari a 4.000 q.li, con scaglioni di possibile assegnazione così determinati:

- 5.1** Per aumenti produttivi previsti inferiori a 2.000 q.li si avrà copertura del 100% dell'aumento previsto (max assegnazione possibile 2.000 q.li)
- 5.2** Per aumenti produttivi previsti compresi tra 2.000 e 4.000 q.li si avrà copertura del 100% dell'aumento previsto sino a 2.000 q.li e del 60% dell'aumento previsto sino ai 4.000 q.li (max assegnazione possibile 3.200 q.li)
- 5.3** Per aumenti produttivi previsti compresi tra 4.000 e 6.000 q.li si avrà copertura del 100% dell'aumento previsto sino a 2.000 q.li, del 60% dell'aumento previsto sino ai 4.000 q.li e del 40% dell'aumento previsto sino ai 6.000 q.li (max assegnazione possibile 4.000 q.li)
- 5.4** Per aumenti produttivi previsti oltre i 6.000 q.li non è prevista alcuna ulteriore possibile assegnazione.

Per maggior chiarezza la seguente tabella esemplifica ulteriormente gli scaglioni di assegnazione:

<b>Scaglioni di aumento produttivo atteso (q.li)</b>	<b>% QLPR copertura aumento</b>	<b>Max (q.li)</b>	<b>Cumulativo assegnabile (q.li)</b>
< 2.000	100	2.000	2.000
2.000- 4.000	60	1.200	3.200
4.000- 6.000	40	800	4.000
> 6.000		<b>0</b>	<b>4.000</b>

Per aziende che abbiano in passato ricevuto assegnazioni da PSA e presentino una nuova domanda di assegnazione, la possibile assegnazione massima è pari alla differenza tra i 4.000 q.li di tetto massimo e quanto già assegnato precedentemente.

Per i soggetti di cui al paragrafo 1 punto d) la massima capacità produttiva ai fini del

calcolo dell'aumento previsto è calcolabile come prodotto tra n° di animali in aumento, giustificati dall'investimento effettuato, per un coefficiente standard di 90 q.li/capo.

Per i soggetti di cui al paragrafo 1 punto e) l'aumento produttivo previsto sarà calcolato come il 7,5% di aumento rispetto alla produzione ante investimento, entro i limiti massimi di assegnazione previsti dagli scaglioni di assegnazione.

## **6. Bacino annuale di assegnazione**

In considerazione della consistenza presunta della Riserva e degli utilizzi già previsti in applicazione del Piano, il bacino totale di assegnazione per il triennio è ipotizzabile in circa 270.000 q.li. Per tale motivo, per ogni singola annata è previsto un bacino di assegnazione di 90.000 q.li. Nel caso in cui in una annata non venga assegnato il quantitativo totale di 90.000, la quota non assegnata sarà sommata al bacino di assegnazione dell'anno successivo.

## **7. Assegnazione annuale temporanea per azienda**

A fine annata, si raffronterà la quota annuale del bacino di assegnazione con la somma delle “assegnazioni potenziali” di tutte le aziende:

- 7.1** nel caso in cui la somma delle assegnazioni potenziali sia inferiore al quantitativo annuale del bacino di assegnazione, si avrà l'assegnazione piena per tutte le aziende aventi diritto;
- 7.2** nel caso in cui la somma delle assegnazioni potenziali sia superiore al quantitativo annuale del bacino di assegnazione, si avrà l'assegnazione prioritaria per le aziende di montagna sino alla capienza massima del bacino di assegnazione;
- 7.3** nel caso in cui la somma delle potenziali assegnazioni per le aziende di montagna sia superiore alla capienza del bacino di assegnazione, la assegnazione sarà per una percentuale della potenziale assegnazione calcolata come rapporto tra la quota assegnabile e la somma delle potenziali assegnazioni di Montagna;



**7.4** la quota eventualmente rimanente a seguito delle assegnazioni prioritarie nei confronti delle aziende di Montagna verrà ridistribuita alle aziende di Pianura applicando alla “assegnazione potenziale” della singola azienda la percentuale di assegnazione calcolata come rapporto tra quota assegnabile residua e somma delle potenziali assegnazioni di Pianura.

## **8. Assegnazione definitiva quote a fine triennio**

A conclusione del Piano 2017-19, con validità 01.01.2020, sarà effettuata una assegnazione definitiva in sostituzione delle precedenti assegnazioni temporanee. Tale riconteggio non potrà avere nessun effetto retroattivo sui conteggi delle annate 2017,2018 e 2019.

L’assegnazione definitiva avverrà redistribuendo il quantitativo del “bacino totale di assegnazione” tra le aziende con “potenziale assegnazione” sulla base dei medesimi criteri individuati nei punti 5 e 7: priorità alla montagna e ripartizione pro-capite delle quote residue sulla base di una percentuale di assegnazione calcolata come rapporto tra quota assegnabile residua e somma delle potenziali assegnazioni.

## **9. Requisiti per il mantenimento delle assegnazioni**

Come per le assegnazioni effettuate in applicazione del Piano 2014-16, le assegnazioni da PSA per il triennio 2017-19 sono soggette a verifica annuale dei requisiti di mantenimento, come meglio esplicitato dall’articolo III-8 del Regolamento Applicativo per il funzionamento del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano.

## **10. Termini di presentazione delle domande di assegnazione**

Le domande di assegnazione devono pervenire tassativamente entro il 15 dicembre dell’annata per la quale si intende richiedere la prima assegnazione temporanea.

## **11. Contribuzione aggiuntiva agevolata**

I soggetti di cui al paragrafo 1, secondo quanto previsto all'art. 5.6 del Testo del Piano Regolazione Offerta 2017-2019, possono godere per il primo triennio di attività, di uno sconto sull'importo dell'eventuale contribuzione aggiuntiva, del 50% nel primo anno, 30% nel secondo anno e 10% nel terzo anno.

Il primo anno di sconto è da considerarsi di norma l'anno successivo a quello di presentazione della domanda Bando. All'atto della richiesta di assegnazione al CFPR l'azienda può richiedere di anticipare il 1° anno di sconto all'anno di presentazione della domanda. Nel caso in cui l'anno di primo conteggio sia antecedente al 2017 i 3 anni di possibile sconto partono dal 2017.

## **12. Oneri istruttoria pratica**

Per l'istruttoria delle istanze di assegnazione di QLPR da Riserva per Primo insediamento di Giovane Allevatore il richiedente deve provvedere al pagamento di una tariffa pratica pari ad €300,00 (trecento).